

Sommario

SOMMARIO	1
Gruppo di lavoro.....	3
1. INTRODUZIONE GENERALE.....	4
1.1 Motivazioni del progetto.....	4
1.2 Analisi della tipologia di rifiuto e del bacino di riferimento	7
Il recupero di materia da Rifiuto da spazzamento	8
1.3 Ubicazione dell'area di intervento	12
1.4 Enti Locali Interessati.....	15
2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	16
2.1 Premessa	16
2.2 Normativa di Riferimento.....	17
La Normativa per la Valutazione di Impatto Ambientale VIA.....	17
La Normativa per la Gestione dei Rifiuti.....	20
La normativa per la tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera	22
La normativa per la tutela delle acque.....	24
2.3 PIANIFICAZIONE REGIONALE	27
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) VIGENTE - 1992	27
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) ADOTTATO - 2009	28
Aggiornamenti al PTRC adottato	38
Il Piano Regionale di Sviluppo (PRS)	42
Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico "Alpi Orientali"	43
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali.....	57
Il Piano d'Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV).....	63
Piano Regionale per la Bonifica delle aree inquinate.....	64
Piano Regionale di Tutela e di Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.)	67
Piano Regionale di Risanamento Acque (P.R.R.A.)	72
Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.R.T.A.)	74
Il Piano Regionale dei Trasporti (P.R.T.)	77
Aree vincolate ai sensi del Dlgs 42/2004.....	79

Aree naturali protette ai sensi della L. 394/1991	81
Aree vincolate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva "Habitat")	83
Piano stralcio assetto idrogeologico (PAI)	85
Classificazione sismica	91
2.4 Pianificazione Provinciale	93
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) (LR. 11/2004)	93
Il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.)	104
Piano Provinciale di Emergenza.....	105
2.5 Pianificazione comunale	109
Il Piano di Assetto del Territorio (PAT)	109
Piano Regolatore Generale (PRG) – Comune di Mira.....	114
PRG Vigente 1992	114
Il Piano delle Acque Comunale (P.d.A.)	116

Gruppo di lavoro

Viene qui riportata la suddivisione del lavoro svolto; le parti non espressamente indicate si intendono sviluppate in modo interdisciplinare.

Il gruppo di lavoro è costituito dai seguenti professionisti:

Coordinamento tecnico-scientifico e responsabile di progetto:

ing. Francesco Bertin

Ecosistemi, Vegetazione, Flora, Agricoltura, Uso del suolo, Fauna:

dott.ssa Carla Galesso – ing. Federico Boscaro

Rumore e Vibrazioni:

p.i. Antonio Trivellato

Emissioni:

dott. Federico Pesavento

Aspetti di programmazione e pianificazione:

dott. Paolo Criscione – ing. Francesco Ballarin

Elaborazioni grafiche:

ing. Francesco Ballarin

1.Introduzione Generale

Il progetto descritto nel seguito viene sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 e ss.mm.ii. La tipologia di impianto in questione appartiene alle categorie riportate nell'allegato IV della Parte 2: Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Dgr n.575/2013 il progetto rientra all'interno della seguente categoria:

7 - z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Si prevede infatti di ricevere e gestire presso l'impianto i seguenti quantitativi di rifiuti:

- Rifiuti speciali non pericolosi, operazioni R13: <10.000 t/anno, 2.500mc di stoccaggio
- Rifiuti speciali non pericolosi, operazioni R12 ed R3: <20.000 t/anno e 64 t/giorno
- Rifiuti speciali non pericolosi, operazioni R5: <20.000 t/anno e 64 t/giorno
- Rifiuti urbani non pericolosi, operazioni R5: <60.000 t/anno e 192 t/giorno

In considerazione dei volumi in gioco e della tipologia di attività da svolgere si ritiene di sottoporre l'impianto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

La citata Dgr n.575/2013 indica, in Allegato A, che l'Autorità Competente è la Provincia di Venezia (ora Città Metropolitana).

La Valutazione di Impatto Ambientale viene svolta all'interno della procedura di contestuale approvazione e autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 26/03/1999 n. 10 (come disposto dalla DGR n. 308 del 10/02/2009 e dalla DGR n. 327 del 17/02/2009).

1.1 MOTIVAZIONI DEL PROGETTO

Il proponente RemTec s.r.l., società con una consolidata esperienza nel settore della progettazione, esecuzione e gestione di impianti per il trattamento dei rifiuti, intende proporre **la realizzazione di un Impianto di recupero di rifiuti da spazzamento stradale e inerti non pericolosi, nell'area situata in via Bastiette, 23 in Comune di Mira (VE).**

REM-TEC nasce dalla sinergia di due gruppi leader, ciascuno nel proprio settore, con lo scopo di rispondere alla crescente richiesta del mercato di soggetti qualificati ed affidabili nel campo delle bonifiche ambientali e del trattamento di rifiuti.

Il Gruppo **Ladurner**, di assoluto rilievo nel panorama delle aziende nazionali operanti nel settore ambientale, le cui attività spaziano dalla costruzione e gestione di impianti per il trattamento di rifiuti, di impianti e macchinari per il trattamento delle acque reflue civili ed industriali, alla produzione di energia rinnovabile da rifiuti solidi, liquidi e da biomasse agricole.

Il Gruppo **Erdbau**, che in Alto Adige vanta esperienza decennale nel recupero e nella valorizzazione di materiali da demolizione e di terre da scavo.

L'azienda è certificata ISO 9001 (qualità) e 14001 (ambientale).

Gli ambiti principali di attività sono:

- Bonifiche di siti contaminati (terreni contaminati da idrocarburi, metalli, ecc.)
- Piani di caratterizzazione ed analisi del rischio
- Bonifiche amianto
- Trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
- Smaltimenti e valorizzazioni di materiali
- Analisi di laboratorio
- Monitoraggi ambientali
- Attività di intermediazione per lo smaltimento di rifiuti

Il proponente nella valutazione dell'opportunità di avviare un attività di recupero di rifiuti non pericolosi in Mira (VE) ha preso in considerazione i seguenti elementi:

1. Fabbisogni impiantistici nella regione Veneto sulla base del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali (Documento redatto dalla Segreteria Regionale per l'ambiente e da ARPA Veneto e adottato dalla Regione Veneto con Deliberazione del Consiglio regionale nr.30 del 29 aprile 2015);
2. Situazione del mercato in regione Veneto e aree limitrofe per quanto riguarda i rifiuti da spazzamento;
3. Carenza sul territorio di impianti di recupero tecnicamente avanzati per terre da spazzamento e materiali inerti;
4. Previsioni di sviluppo futuro del settore del recupero delle terre da spazzamento mediante lavaggio;
5. Possibilità di riqualificazione di un sito industriale ora dismesso nel Comune di Mira, in posizione strategica (sulla Romea) che già dispone delle infrastrutture primarie per un impianto di recupero di

rifiuti non pericolosi;

L'area in cui si propone la realizzazione dell'impianto è stata già utilizzata negli anni passati per attività di trattamento dei rifiuti (area ex CELO / ex Biokomp) ed è pertanto già dotata di tutte le strutture edili e tecnologiche derivanti dalla precedente attività e risulta essere a disposizione del proponente.

L'obiettivo della proposta in oggetto è quello di **massimizzare il recupero di materia**, in merito alla possibilità che tale rifiuto sia avviato a recupero e non a smaltimento, coerentemente con le indicazioni normative e di Piano.

Secondo le indicazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni stabiliscono i criteri con i quali i Comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata; all'art. 205 del Decreto Legislativo 152/2006 è lasciata discrezionalità alle Regioni stabilire le modalità con cui raggiungere gli obiettivi di RD.

Da queste brevi considerazioni, approfondite nei capitoli successivi, nel caso dei rifiuti da "Spazzamento Stradale", appare evidente l'utilità di avviare a recupero tali rifiuti anziché a smaltimento, in relazione ad un più efficace raggiungimento degli obiettivi di RD stabiliti.

Tale iniziativa risponde pienamente al concetto di raccolta differenziata previsto nell'art. 181 del D.lgs 152/06 "le autorità competenti realizzano, altresì, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi: a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono assimilabili simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso". Inoltre inviando le terre a recupero piuttosto che a smaltimento in discarica, tale quantitativo andrebbe sottratto al quantitativo di RUR destinato a discarica, si abbatterebbe di conseguenza la quota di rifiuto urbano pro-capite smaltito e dunque il quantitativo di rifiuti da pretrattare al fine di rispettare il limite dei RUB ammesso in discarica ex D.Lgs 36/2003.

Alla luce delle considerazioni fatte, e richiamate le indicazioni del "Nuovo Piano Regionale Rifiuti" in merito al fabbisogno di impianti di recupero dei rifiuti derivanti da spazzamento stradale, **si propone di realizzare in provincia di Venezia un impianto che riceva tali rifiuti ed effettui il recupero di inerti.**

Infatti le indicazioni di Piano sul quantitativo di terre di spazzamento, sotto analizzato, parrebbe essere sufficiente per giustificare la realizzazione di un impianto specifico destinato al recupero di questi rifiuti.

Oltre agli aspetti legati al recupero (a discapito dello smaltimento), **l'iniziativa è rivolta alla valorizzazione dei rifiuti per ottenere Materie Prime Secondarie (MPS)** con l'indubbio vantaggio ambientale di preservare le risorse naturali. Si stima che gli impianti a tecnologia avanzata che trattano questa tipologia di rifiuto sono in grado di garantire attualmente un **recupero, in termini di massa, pari al 50-70% del materiale in ingresso**.

Inoltre, da un punto di vista economico, stando ad una prima analisi sommaria parrebbero sussistere le condizioni per una tariffa di conferimento all'impianto sicuramente competitiva con le ordinarie tariffe di smaltimento di gran parte delle discariche e degli altri impianti di smaltimento a cui oggi viene destinato.

1.2 ANALISI DELLA TIPOLOGIA DI RIFIUTO E DEL BACINO DI RIFERIMENTO

Il rifiuto che si ottiene dalla pulizia e dallo spazzamento delle sedi stradali ha una composizione estremamente variabile ed eterogenea. Mediamente il rifiuto da spazzamento stradale è costituito, in peso, da circa il 70 % da frazione inorganica e dal restante 30 % da frazione organica; Indicativamente tale rifiuto è costituito dalle seguenti componenti principali: rifiuti propriamente stradali: (polvere, terriccio, fango, inerti da disgregazione del manto stradale e simili) derivanti dall'azione degli agenti atmosferici e del traffico; rifiuti di tipo stagionale: (foglie, rami, ecc.) prodotti principalmente limitati a particolari periodi dell'anno; rifiuti diversi: (residui di sigarette e fiammiferi, foglietti di carta, escrementi di animali, residui oleosi di autoveicoli, ecc.).

Analizzando i dati messi a disposizione da ISPRA nel "Rapporto Rifiuti Urbani" Edizioni 2014, possiamo considerare che la produzione dei RU in Italia nel 2013 è stata pari a circa 29.600.000 t (487 Kg/ab), con circa 2.200.000 ton prodotti in Veneto (449 Kg/ab). Analizzando le variabilità legate al PIL e ad altri fattori, si può ipotizzare inoltre che la produzione di tale tipologia di rifiuto si sia mantenuta su livelli sostanzialmente stabili negli ultimi 2 anni.

Da quanto risulta dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani le quantità prodotte in Provincia di Venezia di RU e Rifiuti Speciali assimilati agli Urbani, è stata 525.000 t nel 2005 (ultimo dato disponibile).

Analizzando la composizione merceologica media di tali rifiuti la percentuale, stimata da ISPRA, della componente "Rifiuti da spazzamento" è di circa il 2,4%.

Tale percentuale è in linea con altre valutazioni disponibili in letteratura:

- Provincia di Brescia (2009): 2,8% - 17 kg/ab;

- Provincia di Torino (2010): 3,5% - 17 kg/ab;
- Regione Sardegna (2010): 2,0%
- Regione Umbria (2006): 3,7%
- Regione Veneto (2010): 3,5% - 15 kg/ab;

Possiamo dunque ipotizzare una produzione di tale rifiuto, approssimando al 3% la quota parte dei RU prodotti, che corrisponderà a circa 900.000 t/anno a livello Nazionale, circa 65.000 t/anno in Veneto e circa 15.000 t/anno nella Provincia di Venezia.

Il recupero di materia da Rifiuto da spazzamento

Attualmente sono disponibili diverse soluzioni impiantistiche che riescono a recuperare quota parte di questi rifiuti, specie la frazione di inerti che si attesta mediamente attorno al 60% (sabbia, ghiaietto e ghiaia). Questo si traduce in un potenziale recupero a livello nazionale di oltre 500.000 t di inerti ogni anno.

Nel nord e centro Italia sono in esercizio o in costruzione circa 15 impianti.

Dall'esame dei dati di sei impianti in esercizio (fonte ditta Ecocentro Tecnologie Ambientali) si hanno i seguenti sintetici bilanci di massa:

- Materiali inerti recuperati (recupero di materia) 60,01%
- Sovvalli e rifiuti organici (recupero di energia) 22,32%
- Fanghi disidratati (recupero in cementifici) 13,87%
- Materiali ferrosi (recupero di materia) 0,06%
- Rifiuto inorganico (smaltimento in discarica) 0,56%

Tali dati confermano che il trattamento dei residui dallo spazzamento stradale è consente un recupero di materia e in particolare di materiale inerte pari a circa il 60%. Anche altri materiali di risulta dal processo potranno essere anch'essi recuperati come recupero di energia (rifiuti organici, rifiuti misti, fanghi disidratati). Solo i rifiuti inorganici più fini dovranno essere smaltiti in discarica e ammonteranno a meno del 2% del rifiuto in ingresso.

Anche dal punto di vista prettamente economico può evidenziarsi un significativo beneficio. Uno studio realizzato dall'ATO Torinese nel febbraio 2011 ha infatti valutato i costi di trattamento per un impianto per il trattamento di residui dallo spazzamento stradale, determinando un costo di circa 90 €/t (comprendendo

anche i ricavi dalla vendita dei materiali inerti recuperati). Tale valore risulta molto competitivo se raffrontato con i costi di smaltimento in discarica e consente nel contempo un significativo e importante beneficio ambientale.

GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO IN ITALIA

Si riporta di seguito un elenco, non esaustivo, degli impianti di trattamento delle terre di spazzamento operativi in Italia:

Gruppo Masotina – Corsico (Milano)
A.C.R. – Robecchetto (Milano)
Ecodeco – Giussago (Pavia)
Galli Alessandro – Senago (Milano)
La Solarese – Saronno (Varese)
Ecocentro Soluzioni Ambientali - Gorle (Bergamo)
Asm (ora gruppo A2A) – Brescia
Cem Ambiente – Realizzazione di Liscate (Milano)
Amsa (ora gruppo A2A) – Milano
Ecocentro Toscana (Gruppo Esposito) – Montemurlo (Prato)
Risorse Ecologiche (Gruppo Econord) - Figino Serenza (Como)
Iren Ambiente – Piacenza
Exe Spa – Palmanova (Udine)
Aprica Spa – Brescia
ETRA – Limena (PD)


Alcuni degli impianti sopra citati effettuano solo una selezione grossolana, altri effettuano un vero e proprio recupero ottenendo in uscita materiali inerti che superano positivamente il test di cessione e le analisi previste dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. (in particolare D.M. 186/06) per il recupero di rifiuti non pericolosi, nonché le analisi previste per il settore di utilizzo, a seconda della destinazione d'uso.

Alla luce delle considerazioni che precedono, non essendo peraltro ad oggi presenti nell'Ambito Provinciale Veneziano impianti di recupero dei rifiuti derivanti da spazzamento stradale, si intende proporre un impianto che riceva tali rifiuti ed effettui il recupero di inerti ed eventualmente della frazione vegetale e/o legnosa. Infatti il quantitativo di terre di spazzamento disponibile, compreso tra 30.000 e 40.000 t/anno, parrebbe essere sufficiente per giustificare la realizzazione di un impianto specifico destinato al recupero

delle terre derivanti dallo spazzamento stradale. La realizzazione di tale impianto avrebbe quale obiettivo la massimizzazione del recupero di rifiuti, riducendo il ricorso allo smaltimento definitivo in discarica; inoltre la valorizzazione dei rifiuti per ottenere materie prime secondarie comporterebbe l'indubbio vantaggio ambientale di preservare le risorse naturali; in effetti gli impianti a tecnologia avanzata che trattano questa tipologia di rifiuto sono in grado di garantire attualmente un recupero, in termini di massa, pari al 50-70% del materiale in ingresso. Potrebbero essere studiate opportunità di ulteriore recupero della frazione organica ad oggi non praticate: è auspicabile, ad esempio valutare la possibilità di inviare la frazione organica separata nel processo di recupero (pari a circa l'8% del rifiuto in ingresso) alla digestione anaerobica per produrre successivamente, previa stabilizzazione, un ammendante compostato. Inoltre, da un punto di vista economico, stando ad una prima analisi sommaria parrebbero sussistere le condizioni per una tariffa di conferimento all'impianto non superiore a 80-85 €/t e quindi sicuramente competitiva con le ordinarie tariffe di smaltimento.

1.3 UBICAZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO

Si intende contestualizzare l'Impianto di recupero di rifiuti da spazzamento stradale e inerti non pericolosi, nell'area situata in via Bastiette, 23 (ex CELO - ex Biokomp) in Comune di Mira (VE), come evidenziato in introduzione. Nell'immagine di seguito riportata è evidenziata, con un cerchio rosso, l'area oggetto di studio.




Estratto da Google Maps - <https://www.google.it/maps/@45.4288912,12.183399,6084m/data=!3m1!1e3>

L'area è collegata alla rete infrastrutturale principale dalla SS309 "Romea" da cui dista circa 400 metri;

Si riportano di seguito le distanze dai principali agglomerati urbani (vedi TAV_1.7 "Distanza dai centri urbani"):

- dal centro urbano di Mira, m 3.200
- dal centro di Oriago (frazione di Mira) m 2.650
- dal centro di Piazza Vecchia (frazione di Mira)m 2.300
- dal centro di Malcontenta (frazione di Venezia) m 2.670
- dall'innesto a Porto Marghera m 4.000

L'intervento in esame, è previsto venga ubicato nel sito denominato "ex CELO - ex Biokomp"; nella planimetria di seguito riportata viene evidenziata in rosso l'area nella quale verrà svolta l'attività di recupero.




L'area d'intervento insiste su una proprietà di circa 173.000 mq;

L'area dell'insediamento è censita al C.T. del Comune di Mira, Foglio 34; l'attività oggetto del presente studio, descritta in dettaglio nel Quadro di riferimento progettuale, interesserà i seguenti i lotti, totalmente o parzialmente: C.T., Comune di Mira, foglio n.34 : mapp.250 (94.026,37 mq), mapp.304 (60.575,25 mq), parzialmente.

C.U., Comune di Mira, foglio 34 mapp.250+ (edificio ID3115).

(confronta TAVV_1.2–1.3 “Estratto di Mappa Catastale NORD ed Estratto di Mappa Catastale SUD”)

L’accesso all’area è garantito da Via Bastiette, che si immette attraverso un incrocio a raso, nella S.S.309 “Romea”. Tale asse viario, può essere imboccato in direzione Sud-Ovest/Sud, verso Ravenna o, in alternativa, in direzione Nord-Est, verso la rotatoria di Marghera, sulla tangenziale Ovest, che permette di accedere all’Autostrada A4, Trieste-Milano.



1.4 ENTI LOCALI INTERESSATI

Sulla base dell'inquadramento territoriale delle aree di intervento è possibile affermare che:

- L'intervento ricade completamente all'interno dei limiti amministrativi della Città Metropolitana di Venezia (Provincia di Venezia);
- L'intervento ricade completamente all'interno dei limiti amministrativi del Comune di Mira; di conseguenza l'Amministrazione Comunale interessata è Mira.

Dalla valutazione della TAV_1.6, si ritiene di escludere il coinvolgimento di Comuni limitrofi non essendoci impatti significativi che possano avere conseguenze nei territori analizzati; la distanza dell'area di intervento infatti dista oltre 4 km dai margini dei comuni di Venezia, Dolo, Mirano, Spinea e Campagna Lupia. La valutazione sulla componente aria, acqua e suolo hanno evidenziato impatti assolutamente trascurabili (si confronti il Quadro di riferimento Ambientale cap. 5.2 "Valutazione degli Impatti") a maggior ragione per i territori dei comuni citati.

Relativamente all'impatto causato dai veicoli da e per l'impianto proposto, si ritiene possa essere anch'esso da trascurabile a basso anche a scala sovracomunale; infatti, da uno specifico approfondimento condotto sul capitolo 3.4 "Traffico Indotto" del Quadro di riferimento Progettuale, il traffico generato dalla nuova iniziativa si riduce a circa 15 mezzi al giorno, di cui 2/3 (10 mezzi) di autotreni/bilici e 1/3 (5) di mezzi deputati allo spazzamento stradale che si distribuiranno principalmente sulla Statale 309 nelle 2 direzioni di traffico.

2. Quadro di riferimento programmatico

2.1 **PREMESSA**

Come meglio esplicitato e dettagliato nel Quadro di Riferimento Progettuale, il presente studio ha come oggetto la realizzazione di un **Impianto di Recupero Rifiuti da Spazzamento Stradale e Inerti - Non Pericolosi** da ubicarsi all'interno del sito Ex Celo - ex Biokomp in Via Bastiette 23 In Mira (Ve).

Nel "Quadro di Riferimento Programmatico" viene valutata e verificata la coerenza dell'intervento proposto rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, a livello nazionale, regionale e locale, individuando ed analizzando, nell'ambito della normativa assunta come riferimento nell'elaborazione del progetto e dello Studio d'Impatto Ambientale, gli aspetti dell'intervento che possono interferire con tali strumenti.

Il Quadro quindi fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera analizzata e gli atti di programmazione territoriale e settoriale, elementi che costituiscono parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità ambientale, anche se tale giudizio non può fondarsi esclusivamente sui contenuti degli atti di pianificazione e sulla mera conformità dell'opera a tali atti.

In particolare, nel quadro di riferimento programmatico il progetto viene messo in relazione con lo stato di attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale, individuando eventuali priorità contenute negli stessi; viene valutata la coerenza del progetto con gli obiettivi della pianificazione, evidenziando le eventuali modifiche intervenute e la previsione di interventi connessi, complementari ed a servizio rispetto a quello proposto.

Il quadro di riferimento, inoltre, descrive l'attualità del progetto, individuando le eventuali disarmonie tra le previsioni contenute nei distinti strumenti pianificatori.

Nell'analisi degli strumenti di pianificazione territoriale, **particolare rilevanza è attribuita alle azioni previste per garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia degli ambiti territoriali interessati dal progetto nelle fasi di realizzazione e di esercizio**, senza trascurare le opportunità di sviluppo che la

realizzazione dell'intervento può offrire o favorire, verificando in tal modo la congruità del progetto con le linee di programmazione e di pianificazione del territorio definite dagli strumenti analizzati.

Nel presente "Quadro di Riferimento Programmatico" è elencata e descritta la normativa, di carattere ambientale, che è stata presa a riferimento per l'elaborazione del progetto, dalla quale non si può prescindere per la valutazione della conformità del progetto stesso con gli strumenti di pianificazione: la continua evoluzione del quadro normativo, infatti, impone un costante aggiornamento delle linee progettuali, al fine di proporre un intervento sempre adeguato e con una valenza che si mantenga nel tempo.

Successivamente, sono analizzati gli **strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale e settoriale**, descrivendone i contenuti e valutando, di volta in volta, la congruenza dell'intervento proposto con le indicazioni e le prescrizioni contenute nei diversi strumenti di pianificazione.

2.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per la redazione dello studio si è fatto riferimento alle norme specifiche che disciplinano la realizzazione e l'esercizio degli impianti, alla normativa nazionale e regionale in materia ambientale, verificando l'applicabilità di tali norme e il grado di corrispondenza dei contenuti del progetto alle prescrizioni delle norme stesse.

Nei seguenti paragrafi si fornisce una descrizione generale della normativa vigente, con particolare riferimento alle parti che riguardano la valutazione di impatto ambientale, la gestione dei rifiuti, la tutela della qualità dell'aria e delle acque.

La Normativa per la Valutazione di Impatto Ambientale VIA

Livello Nazionale

La prima norma in tema di valutazioni di impatto ambientale per progetti pubblici e privati è il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988 da titolo "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art.6 L.8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art.3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377".

Successivamente è stato emanato il D. Lgs. 152/2006 la cui Parte II costituisce, per la procedura di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), l'attuale "Legge Quadro", in vigore dal 31 luglio 2007.

Questa è stata oggetto di molte revisioni, integrazioni e modifiche come l'entrata in vigore in data 13/02/2008 del D. Lgs. 16 gennaio 2008 n° 4 detto anche "Correttivo Unificato" a cui, il 26 agosto 2010, è seguita l'entrata in vigore del D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che - oltre a novellare in maniera estesa la Parte II del D. Lgs. 152/2006 per quanto riguarda le procedure di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) - inserisce un nuovo Titolo III-bis (AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale) nel cd. "Codice ambientale" (accompagnato da 6 nuovi allegati) con l'obiettivo di integrare definitivamente la disciplina IPPC (D. Lgs. 59/2005 attuativo della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e DM 19 aprile 2006) nel provvedimento madre per la tutela ambientale nel panorama italiano.

Cambiano, inoltre, la tipologia di "impatti ambientali" di riferimento per quanto riguarda la VIA e la VAS, prima quando "possibili e significativi", ora quando "effettivi, significativi e negativi". Le varianti progettuali previste ricadono nell'ambito di applicazione della VIA come indicato nella Parte I, articolo 6 comma 12 e approfondito nell'allegato VIII "Categorie di attività industriali di cui all'articolo 6 comma 12" punto 5.3¹.

Livello Regionale Veneto

A livello regionale, per la procedura di VIA si fa ancora riferimento alla Legge Regionale 26 marzo 1999, n° 10, "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale", in attuazione del D.P.R. 12 aprile 1996, anche se attualmente abrogato dall'art. 36 del D. Lgs. 152/2006. L'art. 35 dello stesso decreto consente infatti alle Regioni di adeguare il proprio ordinamento entro il 13 febbraio 2009; trascorso tale termine possono essere applicate le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.

In data 27 gennaio 2009, la Giunta ha adottato il disegno di legge concernente "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 26 marzo 1999 e ss.mm.ii. *Disciplina dei contenuti e delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale* in attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4", senza riformare sostanzialmente la disciplina regionale in materia si è inteso procedere ad un adeguamento della stessa mantenendone per quanto possibile i principi essenziali.

Successivamente, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 575 del 03 maggio 2013 si è proceduti all'adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative

¹ Per una migliore consultazione dell'articolo e degli allegati in particolare:
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm

concernenti le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla DGR n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca.

Come evidenziato in precedenza, l'impianto nella sua configurazione di progetto ricade tra le tipologie previste dal seguente punto elencato dalla LR 10/1999²:

7 - z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Successivamente, la **DGRV n° 1624 dell'11 maggio 1999** determina, in attuazione dell'articolo 4 della citata LR 10/1999, le modalità e i criteri per l'attuazione delle procedure di VIA, e fornisce le specifiche tecniche e i primi sussidi operativi per l'elaborazione degli studi d'impatto ambientale.

Importante è anche la Deliberazione G.R.V. n° 995 del 21 marzo 2000 che riguarda l'emanazione delle specifiche tecniche e dei sussidi operativi per contribuire a razionalizzare e rendere più agevole la redazione degli Studi di Impatto Ambientale (SIA) per gli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti. Con la Deliberazione della Giunta regionale dell'8 agosto 2003, n. 2450 vi è l'espletamento della procedura di VIA di cui alla L.R. 26.03.1999, n. 10, e successive modifiche e integrazioni, in particolare sono forniti indirizzi alle strutture regionali.

Infine, con la **Deliberazioni della Giunta Regionale (DGRV) del 7 agosto 2007, n. 2649**, vi è l'entrata in vigore della parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)".

Da segnalare la Circolare del segretario regionale all'ambiente e territorio e del segretario regionale alle infrastrutture e mobilità del 31 ottobre 2008 con titolo "Disposizioni applicative in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ed Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)".

Nelle due **DGRV del 10 e del 17 febbraio 2009 (n. 308 e n. 327)**, vengono forniti indirizzi applicativi in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di coordinamento del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" con la **Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10**.

² <http://bur.regione.veneto.it/Burvservices/Pubblica/DetailDgr.aspx?id=249482>

Ulteriori indirizzi applicativi in materia di Valutazione di Impatto Ambientale sono stati recepiti dalla Regione con la **DGRV del 29 dicembre 2009, n. 4145**.

La Normativa per la Gestione dei Rifiuti

A partire dal 29 aprile 2006, anche la normativa nazionale sui rifiuti ha subito una profonda trasformazione, con l'entrata in vigore del D.lgs. 152/2006, che ha abrogato il D.lgs. 22/1997 ("Decreto Ronchi").

La gestione dei rifiuti è dunque attualmente normata dalla Parte IV del D.lgs. 152/2006 (anch'essa modificata dall'entrata in vigore in data 13/02/2008 del D.lgs. 4/2008 detto anche "Correttivo Unificato" e da successive modifiche e integrazioni).

Di seguito si richiamano gli articoli più salienti del D.lgs. 152/2006 e relativi all'impianto oggetto del presente Studio:

- Art. 183 (Definizioni), comma 1, lett. oo "Spazzamento delle strade": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.
- Art. 184. (Classificazione) (...)
 - 2. Sono rifiuti urbani:
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
- Art. 208 Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
 - 1. *I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.*

Altre normative connesse

Di seguito vengono elencate le principali altre normative di interesse per l'impianto in oggetto, limitando l'elenco alla legislazione principale:

- Decreto 13 marzo 2003 e DM 03/08/2005, "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica"
- DPR 15 luglio 2003 n 254, "Regolamento recante la disciplina dei rifiuti sanitari a norma dell'art 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179"
- D.M. 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni (D.M. 186 del 5 aprile 2006): "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22";
- D.M. 11 marzo 1998, n.141: "Regolamento recante le norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica";
- D.M. 23 aprile 1998: "Requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia";
- Legge 9 dicembre 1998, n.426: "Nuovi interventi in campo ambientale";
- Decreto Ministero dell'Ambiente del 30 luglio 1999, che definisce i limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante;
- Decreto 21 dicembre 1995 "Disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali".
- Dlgs n. 152/06 "Norme in materia ambientale"
- DLgs. n° 59 del 18 febbraio 2005 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"
- D.M. Ambiente 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59".
- Decisione 2014/955/UE "che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio" (modifiche all'elenco europeo dei rifiuti e introduzione di nuovi codici).
- Regolamento 2014/1357/UE – "Regolamento della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive" (ridefinizione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti pericolosi).

La normativa per la tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

La parte V del D.lgs. 152/2006 prevede la completa dismissione dei precedenti provvedimenti in materia di inquinamento atmosferico, del DPR 203/1988 in particolare.

In particolare all'articolo 267 il D.lgs. 152/2006, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, prevede prescrizioni da applicare agli impianti termici, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II del sopracitato decreto ed alle attività che producono emissioni in atmosfera, stabilendo inoltre i valori di emissione, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite.

Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, l'articolo 269 prevede che per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta un'autorizzazione ai sensi della parte quinta del D.lgs. 152/06. Infatti, gestore che intende installare un impianto nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione, accompagnata:

1. dal progetto dell'impianto in cui sono descritte la specifica attività a cui l'impianto é destinato, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano;
2. da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inserisce la specifica attività cui l'impianto è destinato ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto.

L'autorizzazione stabilisce:

- per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;
- per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore;
- per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento.

Al co. 14 viene specificato che non sono sottoposti ad autorizzazione i seguenti impianti:

- a) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;
- b) impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW;
- c) impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
- d) impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate;
- e) impianti di combustione alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW;
- f) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
- g) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW;
- h) impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio;
- i) impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del suddetto decreto.

L'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 stabilisce i valori limite di emissione, con l'indicazione di un valore massimo e di un valore minimo, e le prescrizioni per l'esercizio degli impianti anteriori al 1988 e di tutti gli impianti di nuova costruzione (con le eccezioni previste dall'articolo 269). I valori limite di emissione e le prescrizioni stabiliti nell'Allegato I si applicano agli impianti nuovi e agli impianti anteriori al 2006 esclusivamente nei casi espressamente previsti da tale Allegato.

Stabilisce inoltre apposite prescrizioni per le emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti e per le emissioni in forma di gas o vapore derivanti da attività di lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide.

La regione, o la provincia autonoma può stabilire, con legge o con provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche disponibili, valori limite di emissione compresi tra i valori minimi e massimi fissati dall'Allegato I alla parte quinta del suddetto decreto. La regione o la provincia autonoma può inoltre stabilire, ai fini della valutazione dell'entità della diluizione delle emissioni, portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti.

In ogni caso l'art. 272 del Decreto, per alcuni impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, prevede la possibilità che l'autorità competente possa adottare apposita autorizzazione di carattere generale, nella quale siano stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli.

La normativa per la tutela delle acque

Dlgs. n° 152/2006 – Parte III – Sezione II

La tutela delle acque e la disciplina degli scarichi idrici è definita dalla Parte III – Sezione II del Dlgs. 152/2006 (modificata dall'entrata in vigore in data 13/02/2008 del Dlgs. 16 gennaio 2008 n° 4 detto anche "Correttivo Unificato" e da ulteriori modifiche e integrazioni).

Dopo oltre vent'anni di applicazione della Legge 319/76, la cosiddetta "Legge Merli", che prevedeva una disciplina degli scarichi nei corpi idrici superficiali e nelle fognature affidata esclusivamente all'applicazione ed al rispetto di limiti di concentrazione allo scarico, il Dlgs 152/2006 introduce il concetto di "Obiettivi di qualità" per i corpi idrici. Vengono previsti, all'art.4, due tipi di obiettivi di qualità:

1. obiettivi minimi di qualità ambientale, definiti in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;
 2. obiettivi di qualità (specifici), individuati per assicurare l'idoneità del corpo idrico ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci o dei molluschi;
- rispettivamente per:

1. corpi idrici significativi;
2. corpi idrici a specifica destinazione.

Tale classificazione costituisce la base per la definizione e programmazione degli interventi, in particolare per il piano di tutela delle acque.

Nello specifico del caso in oggetto le indicazioni contenute nel par.1 dell'all.1 alla Parte III del Dlgs. 152/2006 individua come corpo idrico significativo anche le "acque di lagune, di laghi salmastri e stagni costieri".

La Laguna di Venezia (ed il bacino in essa scolante) costituisce tuttavia una particolare e specifica area sensibile, per la quale resta fermo quanto disposto dalla relativa disciplina speciale (art.18, comma 3, che fa salva e rinvia alla legislazione per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna).

Tutela delle acque della laguna di Venezia

L'articolo 91 del D.Lgs. 152/2006, relativo alle aree sensibili, al comma 3 precisa che "resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente alla tutela di Venezia".

La laguna di Venezia è quindi, implicitamente, annoverata tra le aree sensibili, ma le specifiche misure di prevenzione dell'inquinamento e di risanamento che la riguardano restano quelle adottate in base alla legislazione speciale, che risale all'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n° 171.

Allo stato attuale, i limiti di emissione agli scarichi, ai fini della tutela della laguna di Venezia, e gli obiettivi di qualità da conseguirsi sono stabiliti in una serie di decreti ministeriali (o interministeriali) emanati, dall'aprile 1998 ad oggi:

- DM 23 aprile 1998: *Requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia;*
- DM 16 dicembre 1998: *Integrazioni al decreto 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia e relativa proroga;*
- DM 9 febbraio 1999: *Carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia;*
- DM 26 maggio 1999: *Individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia;*

- DM 30 luglio 1999: *Limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia.*

Da quanto previsto dal Progetto, le acque di processo dell'impianto e quelle di prima pioggia saranno, previo trattamento, riutilizzate all'interno del processo produttivo. Gli scarichi di eventuali acque in eccesso, provenienti dal Depuratore, saranno convogliati in corpo idrico superficiale.

2.3 PIANIFICAZIONE REGIONALE

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) VIGENTE - 1992

Il P.T.R.C. è stato adottato con DGRV n° 7090 del 23 Dicembre 1986 e, a seguito di diverse approvazioni, con DGRV n° 250 del 13 Dicembre 1991 e DGRV n° 382 del 28 Maggio 1992; successivamente, la Giunta Regionale ha approvato l'operazione di aggiornamento del P.T.R.C., con DGRV n° 815 del 30 Marzo 2001.

Il P.T.R.C. è lo strumento che organizza, coordina e predispone le condizioni per lo sviluppo territoriale della Regione del Veneto, nel rispetto dei principi di salvaguardia ambientale e dei criteri guida del processo di pianificazione socioeconomica.

Esso interpreta l'assetto territoriale come un sistema costituito dall'aggregazione di aree a diversa vocazione economica e insediativa e in funzione di queste differenze di sviluppo territoriale imposta il suo programma di pianificazione.

Perciò esso assume valenza paesistica in quanto **individua degli ambiti naturalistico-ambientali e formula direttive, prescrizioni e vincoli, per la tutela del paesaggio e dell'ambiente**, in sede di pianificazione successiva (piani di area, piani provinciali, piani di settore) o subordinata (piani regolatori comunali).

Ai fini della valutazione di impatto ambientale il P.T.R.C. definisce come "zone ad alto rischio ecologico":

- le zone soggette a vincolo idrogeologico;
- le aree di pianura a scolo meccanico e quelle nelle quali sono documentati fenomeni ciclici di esondazione;
- le aree soggette a rischio sismico;
- la fascia di alimentazione diretta delle falde artesiane destinate ad usi idropotabili, secondo le indicazioni del P.R.R.A.;
- le aree indiziate della presenza di risorse idrotermali.

Sono definite invece zone ad alta sensibilità ambientale:

- gli ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale;
- gli ambiti di interesse faunistico;
- le aree indiziate dalla presenza di monumenti naturali, botanici e geologici;
- gli ambiti caratterizzati da buona integrità del territorio agricolo;
- gli ambiti di alta collina e montagna;

- gli ambiti di interesse storico culturale, connotati dalla presenza di centri storici, monumenti isolati, ambiti di interesse archeologico, aree interessate dalla centuriazione romana, manufatti difensivi e siti fortificati, documenti della civiltà industriale, itinerari storici e ambientali;
- parchi e riserve naturali.

Nella Tav.1 *Difesa del suolo e degli insediamenti* non sono indicati per l'area in esame specifici vincoli o indicazioni di piano; per il territorio circostante, il piano segnala la caratteristica prevalente dei terreni, a scolo meccanico.

La Tav. 2 del Piano, Ambiti naturalistico ambientali e paesaggistici di livello regionale, evidenzia l'importanza della Laguna di Venezia come area di tutela paesaggistica ai sensi delle L. 1497/39 e L. 431/85, e come ambito naturalistico di livello regionale, nonché come zona umida.

Il sito di progetto è escluso dal perimetro lagunare e quindi non è sottoposto alla specifica normativa di tutela.

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) ADOTTATO - 2009

Recentemente, è stato adottato, con DGR n.372 del 17/02/2009, il nuovo PTRC, che fa seguito all'emanazione della nuova legge urbanistica regionale 23 Aprile 2004, n.11 (Artt. 25 e 4), il cui principale obiettivo è la creazione di un quadro conoscitivo territoriale, unitario, chiaro e completo, in particolare dei vincoli gravanti sul territorio regionale.

Il piano di seconda generazione intende proporsi non come una semplice revisione del vecchio piano ma come uno strumento del tutto nuovo che si inserisce ed andrà ad operare in un contesto molto diverso da quello della fine degli anni '80.

"Il PTRC, come tutti gli strumenti di pianificazione, è finalizzato alla promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, volto a soddisfare le necessità di crescita e benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità di vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali. Assicura il coordinamento dello sviluppo regionale con le politiche europee e nazionali, in coerenza col Piano regionale di sviluppo, salvaguardando la comunità e il territorio dai rischi sismico ed idrogeologico, evitando sprechi di risorse territoriali, assicurando la tutela e la valorizzazione del paesaggio in tutte le sue espressioni, anche come testimonianza e memoria delle identità storico-culturali."

Perseguono tali finalità i seguenti strumenti di pianificazione:

- a) il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) ed i Piani di Area che ne costituiscono parte integrante;
- b) i Piani Ambientali dei parchi;
- c) i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP);
- d) i Piani di Assetto del Territorio Comunale e Intercomunale (PAT e PATI).


Il PTRC, secondo quanto disposto dalla L.R. 11/2004 e ripreso dalle disposizioni generali delle norme tecniche, si articola in:

- a) Relazione illustrativa
- b) Elaborati grafici: (scala 1:250.000)
 - Tav. PTRC 1992-Ricognizione
 - **Tav. 01 Uso del suolo**
 - **Tav. 02 Biodiversità**
 - **Tav. 03 Energia e Ambiente**
 - **Tav. 04 Mobilità**
 - **Tav. 05a Sviluppo economico produttivo**
 - **Tav. 05b Sviluppo economico turistico**
 - **Tav. 06 Crescita sociale e culturale**
 - **Tav. 07 Le Montagne del Veneto**
 - **Tav. 08 Città, motore di futuro (scala 1:50.000)**
 - **Tav. 09 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica**
 - **Tav. 10 Sistema degli obiettivi di progetto**
- d) Quadro conoscitivo
- e) Atlante ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio

f) Norme Tecniche

Dall'esame delle Tavole da 1 a 10, allegate al nuovo P.T.R.C., si evince quanto di seguito riportato:

Nella **TAV.1 "Uso del suolo"**, si evidenzia la presenza di un corso d'acqua significativo ad interesse regionale, rappresentato dal Naviglio Brenta posto a circa 2 Km in direzione Nord Ovest. L'articolo 16 - Risorse Idriche delle NTA precisa che le misure per la tutela qualitativa e quantitativa del patrimonio idrico regionale vengono effettuate dal Piano di Tutela Acque (PTA) congiuntamente agli altri strumenti di pianificazione di settore a scala di bacino o distretto idrografico, il quale pone degli obiettivi di cui il PTRC prende atto. Dalla tavola si evince inoltre che **l'area non è inserita nella perimetrazione delle zone vulnerabili ai nitrati**.



Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) TAV.1 "Uso del suolo - Acqua"

Nella **TAV. 2 Biodiversità** (riprodotta di seguito) viene messa in evidenza l'importanza della laguna di Venezia, in prossimità della quale ricade il sito d'intervento, come area nodale (area nucleo) nel sistema delle reti ecologiche regionali; le aree nucleo vengono definite all'interno del piano quali aree che presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti della Rete Natura 2000 individuati ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91.

Dall'analisi della tavola si evince che l'area è classificata a diversità agraria molto bassa; in prossimità della stessa (a Sud di Via dell'Elettronica) si notano alcuni corridoi ecologici. (vedi successiva TAV.9)




Tavola 2 – Biodiversità (generale e particolare)

Dall'Analisi della **TAV. 3 - "Energia ed ambiente"**, l'area in esame ricade all'interno di una vasta area che appartiene al sistema di poli centrali per la produzione di energia elettrica e presenta una zona con concentrazione di industrie a rischio di incidente rilevante. In area limitrofa, si rileva la presenza di una centrale termoelettrica a combustione fossile e a fonte rinnovabile autorizzata; nella stessa area (facente parte del Polo Integrato dei Rifiuti di Fusina) si evidenzia un impianto per la produzione di CDR, un inceneritore per RSU (attualmente in fase di dismissione) ed un impianto di compostaggio anch'esso in dismissione. L'area è classificata a rilevante inquinamento da NOx ($50 \div 40 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$) e ad alta concentrazione di inquinamento elettromagnetico.




Tavola 3 – Energia ed Ambiente (generale e particolare)

Dall'Analisi della TAV.4 – “Mobilità”, l'area oggetto dello studio è classificata a bassa densità territoriale (< 0,10 ab/ha).




Tavola 4 – Mobilità (particolare)




Tavola 4 - Mobilità

Dall'analisi della **TAV. 5a - "Sviluppo economico produttivo"**, l'area in esame è classificata ad alta incidenza della superficie ad uso industriale sul territorio comunale (< 0,02); si rileva inoltre, in prossimità della stessa, un corridoio ecologico e, più distante, un'area nucleo.




Tavola 5a - Sviluppo Economico e produttivo (generale e particolare)

Dall'analisi della **TAV. 5b - "Sviluppo economico turistico"**, l'area è classificata a basso numero di produzioni DOC, DOP, IGP (da 2,1 a 4).





Tavola 5b - Sviluppo Economico turistico (generale e particolare)

Dall'analisi della TAV.6 – “Crescita sociale e culturale” si evince che l'area interessata è classificata su base comunale ISTAT “pianura”; l'area confina con un'area naturale lagunare.





Tavola 6 - Crescita Sociale e Culturale

Nelle **TAV.7 - “Le Montagne del Veneto”** e **TAV. 8 - “Città, motore di futuro”**, l’area oggetto dello studio non è classificata.

Dall’Analisi della **TAV.9 - “Sistema del territorio rurale e della rete ecologica – 31 Laguna di Venezia”** si evince che l’area si trova al di sopra del livello del mare, si trova in un territorio classificata come “area ad elevata utilizzazione agricola” e non è immediatamente confinante con nessuna rete ecologica o corridoio ecologico.




Tavola 9 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica

Dall'Analisi dell'**allegato** "Atlante ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio", l'area d'intervento ricade nell'ambito n. 32 denominato BASSA PIANURA TRA IL BRENTA E L'ADIGE. L'area in oggetto si trova nell'apice estremo a Nord di tale ambito.

L'ambito è posto tra l'area della Riviera del Brenta a nord e l'area delle bonifiche del Polesine a sud; è delimitato ad est dall'area lagunare di gronda ed a ovest dalla Strada Statale 16 Adriatica.

La parte dell'ambito situata ad est verso la laguna è disciplinata dal Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV), approvato dalla Regione Veneto nel novembre 1995, in attuazione dell'area di tutela paesaggistica di interesse regionale individuata dal PTRC 1991. L'ambito non è interessato da aree appartenenti alla Rete Natura 2000.

Gli obiettivi ed indirizzi di qualità paesaggistica non individuano, nell'area d'intervento, alcuna azione.

Aggiornamenti al PTRC adottato

La Giunta Regionale del Veneto ha approvato con **DGRV n. 427 del 13 Aprile 2013** la variante parziale al PTRC 2009, per l'attribuzione della valenza paesaggistica. Tale variante ha lo scopo di integrare quanto espresso dal PTRC con le attività e le indicazioni emerse nell'ambito dei lavori del CTP (Comitato Tecnico per il Paesaggio).

Con la variante si intende valorizzare il "Paesaggio" inteso come patrimonio naturale, culturale ed artistico della Regione Veneto, inoltre, date le mutate condizioni, rispetto al 2009, dei settori dell'economia, dell'energia, della sicurezza idraulica e in adeguamento alle nuove linee programmatiche definite dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS), la suddetta variante parziale al PTRC ha ad oggetto anche un aggiornamento dei suoi contenuti territoriali.

In sintesi la variante parziale al PTRC riguarda:

- attribuzione della valenza paesaggistica;
- aggiornamento dei contenuti territoriali

Gli approfondimenti territoriali sono relativi a:

- la Città, con riguardo al sistema metropolitano delle reti urbane e all'aggiornamento delle piattaforme metropolitane differenziate per rango e per ambito territoriale;

- il Sistema Relazionale, con riferimento in particolare alla mobilità e alla logistica, in relazione alle dinamiche generate dai corridoi europei che attraversano il territorio della regione;
- la Difesa del suolo, con riferimento in particolare alle problematiche derivanti dal rischio idraulico e dal rischio sismico, allo scopo di meglio intervenire in aree a rischio idrogeologico e sismico, che anche recentemente hanno subito gravi danni.

Gli elaborati oggetto di variante sono dunque:

- **Tav. 01c Uso del suolo** – idrogeologia e rischio sismico (integrazione rispetto PTRC adottato)
- **Tav. 04 Mobilità** (modifica rispetto PTRC adottato)
- **Tav. 08 Città, motore di futuro** (modifica rispetto PTRC adottato)
- **Relazione illustrativa** (modifica e integrazione rispetto PTRC adottato)
- **Documento per la pianificazione paesaggistica** (modifica dell’elaborato “Ambiti di Paesaggio – Atlante ricognitivo del PTRC” adottato e integrazione con gli elaborati: Ambiti di paesaggio, Quadro per la ricognizione dei beni paesaggistici, Atlante ricognitivo e Sistemi di valori comprendenti a loro volta gli elaborati: I siti patrimonio dell’Unesco, Le Ville Venete, Le Ville del Palladio, Parchi e giardini di rilevanza paesaggistica, Forti e manufatti difensivi, Archeologia Industriale, Architetture del Novecento).
- **Norme Tecniche** (modifica e integrazione rispetto al PTRC adottato).

In particolare, per quanto riguarda le modifiche apportate negli elaborati cartografici:

- Nella Tavola 04 “Mobilità”, sono stati aggiornati i temi esistenti relativamente al sistema stradale, al sistema di connessione territoriale, al sistema della logistica, al sistema della mobilità aria-acqua, al sistema della nautica da diporto, tenendo conto dello stato di avanzamento dei progetti infrastrutturali e progetti comunitari relativi alla rete dei corridoi europei, rivedendone la rappresentazione grafica per migliorare la leggibilità delle reti sulla mappa.
- La Tavola 08 “Città, motore di futuro”, è stata aggiornata integrando il sistema metropolitano delle reti urbane con le piattaforme metropolitane differenziate per rango e per ambito territoriale e evidenziando il sistema del verde territoriale che indica gli archi verdi metropolitani. In particolare, la Tavola “Città, motore di futuro”, definisce il sistema metropolitano regionale composto di reti urbane, di capoluoghi e città medie, ricalibrato su due piattaforme metropolitane, quella dell’ambito Centrale e quella

dell'Ambito Occidentale, individuate attraverso l'indice della densità urbana (già utilizzato in diversi strumenti di pianificazione), come rapporto tra somma delle aree urbanizzate all'interno di una unità minima di riferimento e superficie territoriale comunale; caratterizzate dai Comuni con una densità urbana superiore al 15 % (un valore al di sopra della media regionale pari a 13 %) e da un sistema di verde territoriale e di infrastrutture della mobilità che ha negli archi verdi metropolitani, nella rete ferroviaria metropolitana di superficie e nei corridoi plurimodali europei gli elementi ordinatori.

- Gli elaborati che costituiscono la Tavola 09 "Sistema del territorio rurale e della rete ecologica", non sono state modificate nei loro contenuti tematici, ma è stata unicamente aggiornata la legenda dove il termine "perimetri ambiti di paesaggio" è stato sostituito da "ricognizione dei paesaggi del Veneto - perimetri", in congruità con la definizione degli Ambiti di paesaggio di cui al Documento per la pianificazione paesaggistica.

Gli elaborati di nuova redazione sono la Tav. 01c "Uso del suolo – idrogeologia e rischio sismico" e il "Documento per la pianificazione paesaggistica".

Di seguito si riporta una breve sintesi di tali nuovi elaborati con particolare riferimento alle implicazioni che i contenuti degli stessi possono determinare sulla previsione di realizzazione ed attivazione della tipologia di opere in esame, nell'Area oggetto del presente Studio.

Analizzando ora il Documento per la pianificazione paesaggistica, nel Capitolo "Obbiettivi ed indirizzi di qualità paesaggistica preliminari ai PPRA", nell'areale in esame, in Località Malcontenta, quindi **in posizione tale da non essere assolutamente influenzato dalle interferenze generate dall'intervento in progetto**, si evidenzia, per la Villa Foscari, l'azione 24i. "Individuare opportune misure per la salvaguardia e la riqualificazione dei contesti di villa, con particolare attenzione a quelle di A. Palladio, villa Foscari a Malcontenta, individuandone gli ambiti di riferimento e scoraggiando interventi che ne possano compromettere l'originario sistema di relazioni paesaggistiche e territoriali.

Infine, data la tipologia dell'intervento in esame, si richiamano i **contenuti dell' Art. 33 delle NTA**, relativo **all'ubicazione degli impianti di gestione rifiuti**, che prevede:

1. La progettazione di nuovi impianti o discariche deve privilegiare standard di tutela ambientale ed igienico sanitaria conformi alla disciplina di settore.
- 1 bis. Va favorito l'utilizzo di impianti esistenti nelle aree produttive al fine di agevolare il recupero e l'ottimizzazione dell'uso delle fonti energetiche e del riciclo delle materie prime.

2. I nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, compresi i rifiuti speciali, sono ubicati nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici.

Tale previsione non si applica a:

- a) discariche ed impianti di compostaggio che vanno localizzati in zone territoriali omogenee di tipo E o F;
- b) impianti di recupero dei rifiuti inerti che vanno localizzati preferibilmente all'interno di aree di cava nel rispetto della L.R. n. 03/2000 ed in conformità alle specifiche disposizioni del piano di settore.

3. Fatti salvi ulteriori vincoli previsti da specifiche normative di settore, nazionali e regionali, e la diversa determinazione da parte delle Autorità titolari del potere di vincolo, non è di regola consentita l'installazione di nuovi impianti o discariche, con esclusione degli stoccaggi di rifiuti annessi ad attività produttive o di servizio, nelle aree sottoposte a vincoli di tipo ambientale, paesaggistico, idrogeologico, storico-archeologico.

4. Le nuove discariche devono essere localizzate anche valutando la loro compatibilità con gli elementi con gli elementi eco-sistemici funzionali alla Rete Ecologica.

Si rileva che le caratteristiche dell'area d'intervento non contrasto con il sopracitato Art. 33.

Il Piano Regionale di Sviluppo (PRS)

Il Programma Regionale di Sviluppo - PRS è l'atto di programmazione che individua gli indirizzi fondamentali dell'attività della Regione e fornisce il quadro di riferimento e le strategie per lo sviluppo della comunità regionale. Esso è previsto dall'art. 8 della L.R. n. 35/2001 ed è stato approvato con la Legge regionale 9 marzo 2007, n.5.

Si tratta di un documento strategico e complesso che richiede di essere specificato attraverso i Piani di settore.

Il Programma mette in risalto la linea della Regione Veneto che mira ad incentivare il recupero dei rifiuti, con tutte le implicazioni positive per l'ambiente e per la salute umana, lasciando lo smaltimento esclusivamente come fase residuale della gestione dei rifiuti. Tale principio viene attuato dal Piano per la gestione dei rifiuti.

Le azioni proposte nel programma sono volte ad esempio verso l'adozione di nuove proposte finalizzate alla valorizzazione del rifiuto in linea con il concetto di "rifiuto = risorsa" o verso la definizione delle misure atte ad assicurare la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei RSU, della tipologia degli impianti per la gestione dei RSU da realizzarsi nella Regione in considerazione delle necessità dell'ATO e dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema produttivo.

In conclusione, da quanto sopra sinteticamente riportato, si può affermare che l'iniziativa in oggetto è coerente con le indicazioni del Piano (PRS).

Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico “Alpi Orientali”

Aspetti generali

La Regione Veneto sta contribuendo alla realizzazione, ai sensi dell’Art. 13 della Direttiva 2000/60/CE, del Piano di Gestione del Distretto Idrografico “Alpi Orientali”. La realizzazione ed approvazione del Piano di Gestione è di competenza della futura Autorità di Bacino Distrettuale “Alpi Orientali”. L’Autorità di Bacino Distrettuale si avvale della collaborazione delle Regioni per acquisire le informazioni necessarie per il Piano di Gestione.

Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico rappresenta lo strumento di governo di tutti gli aspetti legati alla tutela dei corpi idrici. Questo strumento pianificatorio ha l’obiettivo di gestire le risorse idriche sulla base dei confini idrologici (e non amministrativi) al fine di raggiungere un obiettivo almeno buono di qualità ecologica e chimica dei corpi idrici, di favorire un controllo unitario dello stato qualitativo e quantitativo e di garantire maggiore coerenza e coordinamento negli interventi, compresa la verifica della loro attuazione ed efficacia. Il D.Lgs. 152/2006 suddivide il territorio nazionale in Distretti Idrografici (Art. 64), per ognuno dei quali viene istituita una Autorità di Bacino Distrettuale. La struttura dell’Autorità di Bacino è definita all’Art. 63 del D.Lgs.152/2006. Il Piano di Gestione (Art. 117 del D.Lgs. 152/2006) viene inserito nel contesto pianificatorio italiano come piano stralcio del Piano di Bacino distrettuale (Art. 65 del D.Lgs. 152/2006), dovendo quest’ultimo considerare, oltre alla tutela dei corpi idrici, anche altri aspetti della pianificazione del territorio, quali la difesa del suolo ed il rischio idrogeologico.

Il distretto delle Alpi Orientali è costituito dai:

Bacini di rilievo nazionale

- Adige
- Isonzo
- Tagliamento
- Livenza
- Piave
- Brenta-Bacchiglione (Alto Adriatico)

Bacini interregionali


- Lemene

- Fissero-Tartaro-Canalbianco

Bacini regionali del Veneto e del Friuli-Venezia

Bacino scolante nella Laguna di Venezia

Il territorio nazionale è stato suddiviso in otto distretti idrografici, costituiti ciascuno da uno o più bacini idrografici.



Bacini del Distretto Alpi Orientali

In relazione alla specificità territoriale, ambientale, normativa e strategica del territorio della Laguna di Venezia e del suo bacino scolante si sviluppa per tale territorio uno specifico Piano di Gestione delle acque ai sensi della Direttiva 2000/60, nell'ambito del Piano di Gestione dei bacini Idrografici delle Alpi Orientali. In tal senso il territorio che comprende la Laguna di Venezia, il suo bacino scolante e l'area marina antistante viene individuato come "Sub-Unità Idrografica della Laguna di Venezia, del suo Bacino Scolante e

del Mare antistante” appartenente al Distretto delle Alpi Orientali. La subunità si articola in tre ambiti territoriali di riferimento: il bacino scolante, la laguna e l’area marina costiera antistante.

Piano di Gestione del sottodistretto della Laguna di Venezia

L’area oggetto di intervento appartiene al bacino idrografico denominato “*Sottodistretto della laguna di Venezia*” che è compreso nel distretto Alpi Orientali; esso corrisponde al bacino idrografico scolante nella laguna di Venezia e al tratto costiero ad essa antistante da foce Piave a foce Adige, nonché alle rispettive acque sotterranee, come evidenziato nella figura sottostante.



Sottodistretto idrografico laguna di Venezia

Il PdG del sottodistretto idrografico della laguna di Venezia rappresenta un’integrazione al Piano di Gestione del Distretto Alpi Orientali, e come tale costituisce lo strumento operativo attraverso cui gli Stati membri devono dare applicazione ai contenuti della Direttiva 2000/60/CE (recepita a livello nazionale con il D.Lgs. 152/2006, reso recentemente operativo in relazione al piano di gestione dalla L. 13/2009) a livello locale, secondo le linee guida esplicitate attraverso l’Allegato VII.


Il PdG, ai sensi dell'Art. 4 della Direttiva 2000/60/CE, si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi ambientali:

- Per le acque superficiali (fiumi, laghi, acque di transizione e acque marino-costiere):
 - Prevenire il deterioramento, migliorare e ripristinare le condizioni al fine di ottenere un buono stato chimico ed ecologico;
 - Ridurre l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di sostanze pericolose prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie.
- Per le acque sotterranee:
 - Proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni al fine di ottenere un buono stato chimico e quantitativo;
 - Prevenire l'inquinamento ed il deterioramento e garantire l'equilibrio fra l'estrazione ed il rinnovo.
- Preservare le zone protette. Gli obiettivi ambientali sopra elencati per tutte le aree rete Natura 2000 saranno conformi alle misure di conservazione o alle norme tecniche di attuazione dei Piani di Gestione ZPS, ove previsti, ai sensi delle Direttive Comunitarie Habitat (92/43 CEE) ed Uccelli (79/409 CEE, Detti obiettivi ambientali saranno inoltre armonizzati con le disposizioni previste dalla legislazione Speciale per Venezia e nei relativi Piani Generali degli Interventi delle Amministrazioni competenti.

Caratteristiche della subunità idrografica bacino scolante, Laguna di Venezia

Seguendo quanto indicato dalla Direttiva 2000/60/CE e dal D.Lgs. 152/2006, le acque della laguna di Venezia sono suddivise in "categorie di corpi idrici" naturali - acque sotterranee, fiumi, laghi, acque di transizione, acque marino-costiere - e in corpi idrici artificiali e fortemente modificati. A loro volta le categorie sono suddivise in "tipi di corpo idrico", secondo la classificazione tipologica prevista dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel DM 131/2008. La tipizzazione è funzionale alla definizione di condizioni di riferimento tipo-specifiche per la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici. Vengono infine individuati i "corpi idrici", elementi distinti e significativi di acque superficiali, unità fisica di riferimento per la classificazione dello stato ecologico. La tipizzazione e l'individuazione dei corpi idrici sono state effettuate da ARPAV per il bacino scolante ed il mare. Per quanto riguarda la laguna, la tipizzazione predisposta da ARPAV ha generato la suddivisione in corpi idrici, più avanti riportata e trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il 22 Dicembre 2008.

A livello nazionale, il riferimento principale per la valutazione dello stato è il DM 56/2009. Nel decreto vengono indicati per ciascuna categoria di corpo idrico gli elementi di qualità biologica, idromorfologica e fisico-chimica a supporto per la classificazione dello stato ecologico da monitorare e i parametri chimici per classificazione dello stato chimico.



Corpi idrici presenti nella sub-unità idrografica

Reti di monitoraggio e stato ecologico e chimico delle acque


Premesse

In questo capitolo si descrivono le reti attualmente implementate per il monitoraggio nelle acque della subunità della laguna di Venezia e si riportano i risultati disponibili per la valutazione dello stato chimico ed ecologico ai sensi dell'articolo 8 e allegato V della Direttiva 2000/60.

L'obiettivo del monitoraggio è quello di stabilire un quadro generale coerente ed esauriente dello stato ecologico e chimico delle acque all'interno di ciascun bacino idrografico ivi comprese le acque marino costiere assegnate al distretto idrografico in cui ricade il medesimo bacino idrografico e permettere la classificazione di tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei.

L'attività di monitoraggio dei corpi idrici condotto da ARPAV viene realizzato attraverso 16 stazioni automatiche, attive dall'Aprile 2006, che si suddividono in :

- automatiche di qualità principali: effettuano un controllo automatico e continuo di alcuni parametri chimico-fisici (temperatura, pH, potenziale Redox, conducibilità, ossigeno disciolto, torbidità, precipitazione), la misura delle concentrazioni di nutrienti (nitrati, fosfati e ammoniaca) e il prelievo automatico di campioni d'acqua;
- automatiche di qualità secondarie: effettuano un controllo automatico e continuo di alcuni parametri chimico-fisici (temperatura, pH, potenziale Redox, conducibilità, ossigeno disciolto, torbidità, precipitazione) e il prelievo automatico di campioni d'acqua.




Stazioni di monitoraggio automatiche

Criteria di qualità acque superficiali

La rete di monitoraggio delle acque superficiali comprende circa 40 stazioni manuali per il monitoraggio dei parametri chimico-fisici sulla base delle normative vigenti. Tali stazioni sono riconducibili a quattro tipologie a seconda della distanza dalla foce ed ai requisiti di legge:

- stazioni di foce: situate in prossimità delle foci dei corpi idrici nella Laguna di Venezia;
- stazioni intermedie: posizionate lungo l'asta dei corpi idrici o a chiusura di sottobacini idrografici;
- stazioni di sorgente: situate in prossimità delle zone di risorgiva dei corpi idrici della parte settentrionale del Bacino Scolante;
- stazioni complementari importanti prioritariamente per la definizione dello stato di qualità ambientale e la caratterizzazione dei corsi d'acqua per l'uso irriguo e per la vita dei pesci.



Stazioni di monitoraggio manuali gestite da ARPAV

Nelle tabelle successive si riportano i parametri di base e quelli addizionali oggetto di monitoraggio chimicofisico nelle acque superficiali del Bacino Scolante.

Parametri di base (Tab. 4 All. 1 Dlgs 152/1999)	
Portata	Ossigeno disciolto ** (°)
pH	BOD5 ** (°)
Solidi sospesi	COD ** (°)
Temperatura	Ortofosfato *
Conducibilità	Fosforo Totale ** (°)
Durezza	Cloruri *
Azoto Totale (**)	Solfati
Azoto Ammoniacale* (°)	Escherichia coli (°)
Azoto nitrico(°)	

(*) determinazione sulla fase disciolta, (**) determinazione sul campione tal quale,

(°) parametri macrodescrittori usati per la classificazione

Tabella: Elenco parametri di base

Parametri aggiuntivi (Tab. 4 All. 1 Dlgs 152/1999)	
Inorganici (Disciolti) (1)	Organici (sul t.q.)
Cadmio	Aldrin
Cromo Totale	Dieldrin
Mercurio	Endrin
Nichel	Isodrin
Piombo	DDT
Rame	Esaclorobenzene
Zinco	Esaclorocicloesano
	Esaclorobutadiene
	1,2, dicloroetano
	Tricloroetilene
	Triclorobenzene
	Cloroformio
	Tetracloruro di carbonio
	Percloroetilene
	Pentaclorofenoli

(1) se è accertata l'origine naturale di sostanze inorganiche, la loro presenza non compromette l'attribuzione di una classe di qualità definita dagli altri parametri

Tabella: Elenco parametri aggiuntivi

Il monitoraggio biologico, in base al Decreto 152/1999, comprende il rilevamento dei macroinvertebrati. I punti di campionamento vengono effettuati nel Bacino Scolante. Per i corsi d'acqua non guadabili al momento si applicano i criteri di rilevamento previsti per la determinazione dell'indice IBE.

Stato chimico e ecologico delle acque superficiali

La valutazione dello stato chimico delle acque superficiali del bacino scolante, è effettuata sulla base dei dati resi disponibili dai monitoraggi di ARPAV.

L'analisi dello stato chimico effettuata con riferimento alla Tab.1/A del D.M. 56/2009 ed utilizzando i dati dei monitoraggi 2005÷2008 evidenziano i seguenti superamenti delle soglie (sia in termini di SQA-CMA che di SQA-MA):

- Chlorpiriphos, nel sottobacino Bonifica tra Adige e Bacchiglione,

Fanno registrare concentrazioni medie annue prossime agli standard le seguenti sostanze:

- Tricloroetano in 3 casi nel sottobacino del Dese.

In termini di carichi annui scaricati dal bacino nella laguna, tutte le sostanze microinquinanti monitorate rientrano nei limiti di carico massimo ammissibile fissati dal DM 9 febbraio 1999.

Per quanto riguarda gli standard chimici per lo stato ecologico, con riferimento alla Tab.1/B del D.M. 56/2009 si evidenziano i seguenti superamenti delle soglie:

- Azinfos metile nel sottobacino Bonifica tra Adige e Bacchiglione,
- Terbutilazina nel sottobacino del Naviglio Brenta

Fanno registrare concentrazioni medie annue prossime agli standard le seguenti sostanze:

- Terbutilazina (numerosi casi);
- Arsenico (numerosi casi, diversi con probabile origine naturale);
- Tricloroetano (pochi casi);
- Pesticidi e biocidi totali (pochi casi).

Come evidenziato in precedenza, in attesa della definizione del nuovo sistema di classificazione e dei nuovi monitoraggi ad esso conformi, la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali del bacino scolante si basa su quanto stabilito nel D.Lgs. 152/1999 (ora abrogato e sostituito dal D.Lgs. 152/2006), integrando le informazioni relative agli elementi fisico-chimici a sostegno con quanto stabilito dal DM 56/2009 per i microinquinanti specifici sintetici e non sintetici.

La classificazione dello stato ecologico ai sensi del D.Lgs. 152/1999, espressa in classi da 1 (condizione migliore) al 5 (condizione peggiore), viene in particolare effettuata incrociando il dato risultante dai 7 parametri macrodescrittori delle condizioni generali del corso d'acqua (indice LIM - azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale, percentuale di saturazione dell'ossigeno, BOD5, COD ed Escherichia coli), con il risultato derivante dall'I.B.E., attribuendo alla sezione in esame o al tratto da essa rappresentato il risultato peggiore tra quelli derivati dalle valutazioni di I.B.E. e macrodescrittori.

L'analisi dei risultati per il periodo 2005÷2007 mostra che l'indice LIM nel Bacino Scolante si posiziona prevalentemente sul livello 3 corrispondente ad uno stato sufficiente, con alcune situazioni più positive ed altre più compromesse.

Nel complesso, dal 2003 al 2007, si assiste ad un graduale miglioramento con un progressivo aumento delle stazioni che passano dal livello sufficiente al livello buono e in misura minore dal livello scadente al livello sufficiente. Diminuiscono in particolare le concentrazioni di azoto ammoniacale (indice della presenza di

scarichi civili non trattati) evidenziando, specialmente per le foci di alcuni fiumi, gli effetti positivi degli interventi di disinquinamento e di collettamento degli scarichi civili. Restano elevate le concentrazioni di nitrati nelle stazioni prossime alla zona delle risorgive.


L'integrazione dei valori di LIM con quelli dell'IBE, ove disponibile, porta alla definizione dello stato ambientale (SACA) variabile da "scadente" a "buono".

Rete di monitoraggio delle acque sotterranee

La normativa di riferimento per la tutela delle acque dall'inquinamento è il Decreto Legislativo n. 152/2006, Parte Terza, Sezione II, recante "Norme in materia ambientale". La norma, che recepisce la Direttiva 2000/60/CE, prevede le modalità generali che disciplinano il monitoraggio e la classificazione dello stato di qualità delle acque. Tale norma è stata modificata ed integrata dal D.Lgs. n. 30 del 16 Marzo 2009, di recepimento della Direttiva 2006/118/CE sulle acque sotterranee.

La rete di monitoraggio delle acque sotterranee è stata concepita sulla base di principi di flessibilità, costituita da un numero di pozzi sostituibili e, quindi, variabili nel tempo. In riferimento alla rete regionale del 2008, per le campagne di misure quantitative, i pozzi misurabili sono 243, mentre per il monitoraggio qualitativo i pozzi campionabili, da sottoporre ad analisi chimica di laboratorio, sono 214.

Nel territorio del Bacino Scolante il monitoraggio delle acque sotterranee è effettuato mediante l'utilizzo dei pozzi appartenenti alla "rete di monitoraggio quali-quantitativo delle acque sotterranee della pianura veneta".



Rete di monitoraggio quali-quantitativa delle acque sotterranee

Fino al 2008, le classificazioni chimica e quantitativa delle acque sotterranee, sono state realizzate sulla base dei criteri del D.Lgs. 152/1999, abrogato nel 2006.

Le misure chimiche per la definizione dello stato qualitativo si basano sulla valutazione di parametri fisici e chimici, definiti “Parametri di Base Macrodescrittori” ed “Addizionali”. Il confronto dei dati chimici del D.Lgs. 152/1999, ottenuti dai campioni d’acqua sotterranea prelevati nel corso delle varie campagne qualitative, consente di rilevare lo Stato Chimico delle Acque Sotterranee (indice SCAS) che viene ripartito in quattro classi.

Stato Chimico delle acque sotterranee


La valutazione sullo stato chimico delle acque sotterranee si riferiscono allo stato chimico così come definito dal Dlgs. n. 152/1999 (allegato 1, punto 2.2).

I risultati del monitoraggio regionale hanno evidenziato, soprattutto nella fascia più settentrionale del bacino (area del bacino scolante ricadente nella Provincia di Treviso) la presenza di nitrati e pesticidi in concentrazioni tali da determinare il giudizio di “scadente”. Le indagini effettuate successivamente, riguardanti esclusivamente lo stato chimico delle acque sotterranee confermano la scarsa qualità dell’acquifero in tali zone.

Migliore appare lo stato ambientale delle acque sotterranee in altre aree del bacino (ad esclusione delle zone interne al SIN, come riportato più avanti), in cui, in diversi casi, le acque sotterranee risultano caratterizzate da un “buono” stato di qualità ambientale, ovvero con impatto antropico complessivamente ridotto sulla qualità e/o quantità della risorsa.

In altri numerosi casi le caratteristiche qualitative e/o quantitative dell’acquifero, pur non evidenziando la presenza di un significativo impatto antropico, evidenziano particolari caratteristiche idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra della classe 3 (per la presenza di ferro, manganese, ione ammonio od arsenico) tali da determinare l’attribuzione alla classe 0.

In prossimità dell'area in esame la Classe rilevata è la CLASSE 0: *"Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3"*.



Stato chimico delle acque sotterranee anno 2007

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali

Nel BURV n.25 del 15 marzo 2013 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta regionale n. 264 del 05.03.2013 con la quale nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS) sono stati adottati la Proposta di Piano, la Proposta di Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali.

L'art.199 del D.Lgs. 152/2006 sancisce l'obbligo per le Regioni di predisporre ed adottare, entro il 12 dicembre 2013, i piani regionali di gestione dei rifiuti, procedendo alla loro approvazione in conformità alla procedura individuata alla Parte II del medesimo decreto in materia di VAS.

Nel BURV n. 27 del 22 marzo 2013 è stato pubblicato l'avviso di Adozione del "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi" mentre nel BURV n. 55 del 01 giugno 2015 è stata pubblicata la Deliberazione del Consiglio Regionale n.30 del 29 aprile 2015 che approva il "Piano regionale dei rifiuti urbani e speciali" che viene riportato in Allegato A.

Al punto 1.3.6 il Piano parla di Impianti di recupero dello spazzamento

Il rifiuto da spazzamento è un rifiuto urbano derivante dalle operazioni di pulizia delle strade e delle spiagge (escluse le operazioni di sgombero della neve della sede stradale, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito).


Il quantitativo di spazzamento prodotto in Veneto nel 2010 è pari a 71.340 t (3,5% del rifiuto urbano totale prodotto) e risulta essere sostanzialmente invariato negli ultimi 5 anni. La quantità procapite media in Veneto è di circa 15 kg/ab*anno.

In Veneto il quantitativo avviato a recupero è aumentato negli anni diminuendo la quota che va a smaltimento in discarica.

Considerando sia lo spazzamento che lo spiaggiato (complessivamente il rifiuto classificato con il codice CER 200303) si vede come quello avviato a recupero sia aumentato negli anni, fino a raggiungere una percentuale di circa il 45% nel 2010.

I tre principali impianti di recupero ai quali sono destinati questi rifiuti sono:

- Aprica a Brescia – potenzialità 30.000 t/anno
- Ecocentro Soluzioni Ambientali a Gorle – BG – potenzialità 63.000 t/anno
- ETRA a Limena – PD – potenzialità 26.500 t/anno.



Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali - *Destino dello spazzamento in Veneto (anno 2010)*

Nell'**Elaborato B** del Decreto viene descritto come lo spazzamento stradale (CER 200303) è considerato da sempre all'interno del rifiuto indifferenziato, anche se da qualche anno è avviato in parte ad impianti specializzati che effettuano il recupero di sabbia e ghiaia mediante lavaggio e cernita.

L'analisi dell'andamento della produzione di rifiuto da spazzamento prodotto in Veneto, evidenzia come negli ultimi anni si sia assestata intorno alle 70.000 t/anno. Visto l'andamento dei dati storici, il decreto ipotizza che **la produzione di spazzamento per gli anni 2011-2020 sarà costante tra 70.000 - 80.000 t/anno.**

Al capitolo 2 dell'elaborato B - allegato A - del DCR n.30 del 29 Aprile 2015 vengono analizzati i fabbisogni impiantistici, definendo degli scenari di piano relativi ai rifiuti urbani, in linea con le direttive comunitarie e nazionali in materia, facendo riferimento a diversi obiettivi fra i quali il recupero di materia. Il recupero di materia dallo spazzamento stradale viene in particolare elencato come metodo incentivabile per raggiungere gli obiettivi di recupero della Regione. **La Regione Veneto, in questa analisi, prevede per il futuro di incentivare l'avvio di tutto lo spazzamento ad impianti di recupero e di computarlo all'interno delle Raccolte Differenziate.**

Inoltre nel Capitolo 3 vengono definite le azioni di piano nelle quali viene definita **necessaria la realizzazione di nuovi impianti per il recupero delle terre da spazzamento** che dovranno coprire un fabbisogno di almeno 60.000 t/anno.

Queste azioni di piano hanno come obiettivi generali:

- favorire il recupero di materia,
- minimizzare il ricorso alla discarica,
- applicare il principio di prossimità,
- valorizzare l'impiantistica esistente e potenziare il recupero dallo spazzamento stradale.

Concludendo il DCR n.30 del 29 Aprile 2015 suggerisce la realizzazione di nuovi impianti per il recupero delle terre da spazzamento e definisce come importante "facilitare il recupero delle terre da spazzamento e semplificare le procedure amministrative che ne regolano il riutilizzo".

Il piano inoltre, all'Elaborato D, si prefigge di definire i criteri base per **l'individuazione**, da parte delle province, **delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti**. Rientrano in tale contesto anche gli impianti soggetti a procedura autorizzativa semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs.152/2006.

Si riportano di seguito una serie di elementi che devono essere considerati per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti ripartiti secondo le seguenti casistiche:

- vincolo paesaggistico;
- pericolosità idrogeologica;
- vincolo storico ed archeologico;
- vincolo ambientale;
- protezione delle risorse idriche;
- tutela del territorio rurale e delle produzioni agroalimentari di qualità;
- altri vincoli ed elementi da considerare.

Vincolo paesaggistico

Criteri di esclusione

E esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nei seguenti ambiti:

- siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO;

- le aree naturali protette nazionali, normativamente istituite ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n.394;
- i parchi, le riserve naturali regionali e le altre aree protette regionali normativamente istituite ai sensi della Legge n. 394/1991, ovvero della Legge Regionale 16 agosto 1984, n.40;
- ghiacciai ed i circhi glaciali;
- le aree tutelate ai sensi degli artt. 10, 11 e 134 del D.Lgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
- zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica.

L'area in esame non ricade in alcune delle sopra elencate condizioni.

Pericolosità idrogeologica

Criteri di esclusione

- Aree individuate dai Piani stralcio di Assetto Idrogeologico approvati o adottati ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (vedasi paragrafo specifico della presente relazione);
- Aree definite molto instabili (ai sensi dell'art. 7 del PTRC vigente) e/o con boschi di protezione.

L'area in esame non ricade in alcune delle sopra elencate condizioni.

Vincolo storico ed archeologico

Criteri di esclusione

E' esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nelle seguenti aree soggette a vincolo:

- siti ed immobili sottoposti a vincoli previsti dal Ministero per i beni e le attività culturali, (D.Lgs. 42/2004);
- centri storici (art. 24 delle Nta e Tavola 10 del PTRC vigente);
- ville venete di cui al catalogo dell'Istituto Regionale Ville Venete.

L'area in esame non ricade in alcune delle sopra elencate condizioni.

Vincolo ambientale

Criteri di esclusione

E' esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nelle seguenti aree soggette a vincolo:

- zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;
- rete ecologica regionale comprendente i siti della rete "Natura 2000" (Dir 79/409/CEE e 92/43/CEE);
- aree naturali protette istituite ai sensi della L. n. 394/91;
- corridoi ecologici e cavità naturali a particolare valenza ecologica;
- geositi (L 394/1991 e D.Lgs 42/2004).

L'area in esame non ricade in alcune delle sopra elencate condizioni.

Protezione delle risorse idriche

Criteri di esclusione

- Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.
Le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, si distinguono, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, in *zone di tutela assoluta*, *zone di rispetto (ristrette e allargate)* e *zone di protezione*. Sono quelle particolari porzioni di territorio che è necessario sottoporre a vincoli, al fine di tutelare le risorse idriche destinate al consumo umano.

L'area in esame non ricade in alcune delle sopra elencate condizioni.

Tutela del territorio rurale e delle produzioni agroalimentari di qualità

Criteri di esclusione

- Non è consentita la realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti in aree agricole ricadenti negli ambiti geografici di produzione agricolo-alimentari di qualità (produzioni DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG), limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l'indicazione intendono salvaguardare, nonché i terreni interessati da coltivazioni biologiche.

L'area in esame non ricade in alcune delle sopra elencate condizioni.

Altri vincoli ed elementi da considerare

- Legge Regionale 61/1985 - Legge Regionale 11/2004.
- Distanza minima dalle abitazioni ed edifici pubblici.

Tipologia impiantistica di recupero	Distanza di sicurezza
Impianti di recupero aerobico e anaerobico di matrici organiche	500 m
Impianti di produzione CDR	100 m
Impianti di selezione e recupero	100 m

- Accessibilità dell'area

In relazione alle attività di cantiere e al conferimento dei rifiuti, assume importanza la valutazione dell'accessibilità del sito (evitando, ove possibile, l'attraversamento dei centri urbani), delle infrastrutture esistenti in ordine alle loro dimensioni e capacità, della possibilità di percorsi alternativi per i mezzi che conferiscono i rifiuti.

Qualora la localizzazione non sia prevista in aree funzionalmente specializzate (aree industriali) e dotate di tutte le infrastrutture necessarie, con particolare riferimento alle infrastrutture viarie, è opportuno valutare - per tutte le tipologie impiantistiche - l'eventuale non idoneità di un'area, considerando:

- il tipo di viabilità che rende possibile l'accesso all'area;
- accessibilità dai caselli autostradali ed alle ferrovie,
- accessibilità da infrastrutture di collegamento senza attraversamento di centri abitati,
- accessibilità da infrastrutture di collegamento primario con attraversamento di centri abitati,
- accessibilità da infrastrutture di collegamento secondario con attraversamento di centri abitati,
- accessibilità da viabilità minore;
- la vocazione del territorio attraversato dalla viabilità di accesso e le destinazioni d'uso attuali e previste;
- gli eventuali effetti del traffico veicolare in ingresso ed uscita dall'impianto.

Nel caso non esistano infrastrutture viarie tali da garantire l'accessibilità all'area, l'eventuale giudizio di non idoneità di un'area dovrà tenere conto delle possibili conseguenze ambientali e territoriali connesse alla realizzazione della nuova viabilità ed al suo esercizio in funzione delle caratteristiche del territorio attraversato.

Nel caso in esame considerazioni specifiche relative alla viabilità, le infrastrutture varie e al traffico sono state fatte al paragrafo relativo al Piano Regionale dei Trasporti e nel Quadro di riferimento ambientale.

- Ambienti di pregio naturalistico o paesaggistico o comunque da tutelare.
- Siti soggetti ad erosione.
- Siti soggetti a rischio di incendi boschivi.
- Grotte ed aree carsiche – art. 4, LR 54/1980.

L'area in esame non ricade in alcune delle sopra elencate condizioni o comunque i limiti previsti risultano rispettati.

Il Piano d'Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV)


Il PALAV è stato approvato con DCR n. 70 del 9 novembre 1995; successivamente, è stata approvata la Variante 1, con DCR n. 70 del 21 ottobre 1999.

Il PALAV nasce come piano di area così come introdotto dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, che aveva individuato nella laguna di Venezia uno degli ambiti da assoggettare a specifica disciplina, attraverso uno strumento urbanistico avente una forte valenza paesistica.

Il piano di area è relativo ai territori di 16 comuni veneziani (in seguito divenuti 17 con l'istituzione del Comune di Cavallino-Treporti (L.R. n.11 del 29/03/1999)): Campagna Lupia, Camponogara, Chioggia, Codevigo, Dolo, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Salzano, Spinea, Venezia.

Il piano integra le previsioni del Piano Territoriale Regionale, approfondendo le scelte su scala di maggior dettaglio, in relazione alla complessità di un territorio articolato e denso di valori come quello dell'area lagunare.

Il sito d'intervento è compreso nella tavola 2-32 "Malcontenta" e non è compreso in alcuno dei sistemi insediativi e produttivi identificati al Titolo VI. Si confronti anche TAV_1.22 "Estratto da PALAV"



Piano di Area della Laguna ed Area Veneziana – Sistemi e Ambiti di progetto Tavola 2-33 “Malcontenta”

In prossimità dell’area (distanza dal sito produttivo maggiore di 250 m) è identificato un corpo idrico superficiale appartenente alla Rete storica di adduzione delle acque, detta delle Seriole. Le Seriole sono soggette a prescrizioni e vincoli specifici. Come previsto dal PALAV il Comune ha provveduto a delimitare una fascia di rispetto (crf. TAV_1.20 “Vincolo Fluviale – L.431/85); in tale fascia dovrà essere prevista la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali e di piste ciclabili.

La tipologia d’intervento in oggetto non contrasta e non interferisce con le prescrizioni del Piano.

Piano Regionale per la Bonifica delle aree inquinate

Il Piano di bonifica dei siti inquinati è stato adottato il 25 gennaio 2000 dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 157, e integrato con D.G.R.V. 2184 del 17 luglio 2007, DGRV n. 3456 del 17 novembre 2009 e con DGRV n. 1024 del 23 marzo 2010

Il Piano è articolato in 3 fasi:

- individuazione dei siti contaminati e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

- definizione degli interventi prioritari di bonifica;
- definizione delle modalità di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale e valutazione degli oneri economici relativi agli interventi prioritari.

Allo stato attuale, superate alcune situazioni di emergenza ambientale pregresse e in seguito a segnalazione di nuovi siti contaminati da bonificare da parte delle Province e dei Comuni, è in corso un aggiornamento adeguato del Piano regionale delle bonifiche delle aree inquinate attraverso la propedeutica predisposizione dell'Anagrafe dei siti contaminati, come previsto dall'art. 251, Parte IV, Titolo V, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., secondo le modalità stabilite dalla D.G.R.V. 30.12.2008, n. 4067.

Per quanto riguarda specificatamente l'area di interesse si evidenzia che all'interno del Comune di Mira, sono stati individuati i seguenti siti inquinati:

LOCALIZZAZIONE	Tipologia del sito	NATURA DELLA CONTAMINAZIONE	Delibera
Mira - Olmo di Barbiago – Via Teramo	Deposito sotto piano campagna	Scorie di fonderia Rifiuti speciali pericolosi	D.G.R.V. 157/2000
Mira - Loc. Dogaletto	Ex discarica	Rifiuti speciali non tossico nocivi;	D.G.R.V. 3456/2009
Mira - Via del Lavoro	Interramento di rifiuti a matrice organica	Rifiuti speciali non tossico nocivi	D.G.R.V. 3456/2009
Mira - Via Bastiette	Deposito di ceneri di pirite	Metalli pesanti	D.G.R.V. 3456/2009

Mentre i primi 3 siti, tra quelli sopra elencati, sono a distanza significativa dal sito in esame, il Deposito di ceneri e pirite, segnalato nella DGRV 3456/2009, si trova a soli 500m circa dall'impianto proposto.

Il sito segnalato è di proprietà della VENETA RAW MATERIAL S.r.l., ha una superficie di 77.000 mq ed è stato usato, nella seconda metà anni '60, come Deposito di ceneri di pirite.


Secondo quanto indicato in Delibera l'area risulta sottoposta a sequestro giudiziario dal 2002 (ordinanza n. 6548 del 2/04/2004) per la messa in sicurezza di emergenza e bonifica.

La messa in sicurezza di emergenza è stata realizzata e gestita dal Comune di Mira.

Di recente, anche a seguito della sentenza T.A.R. Veneto – sez. III – sentenza 17 gennaio 2013 n. 32, è stata comunque avviata la procedura di bonifica a carico della Veneta Raw Material, che consisterà nello smaltimento dei cumuli di cenere di pirite come rifiuti speciali e nel recupero ambientale dell'area.

Di seguito si riporta una planimetria con indicazione della Veneta Raw Material.

Si evidenzia, in ogni caso, che le attività oggetto del presente studio non andranno a interferire con la bonifica nell'Area della Veneta Raw Material né viceversa.



SITA Provincia di Venezia:

<http://www.ambiente.provincia.venezia.it/progetti/VincoliAmbientali/info/frame.htm>

Piano Regionale di Tutela e di Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.)

La Giunta Regionale del Veneto ha adottato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) con Deliberazione n° 902 del 4 aprile 2003, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 e dal Decreto Legislativo 351/99. Tale documento, a seguito delle osservazioni e proposte pervenute, con DGR n° 40/CR del 6 aprile 2004 è stato riesaminato e modificato. Il Piano è stato infine approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale con deliberazione n° 57 dell'11 novembre 2004.

Esso si articola in due sezioni principali: una prima sezione nella quale vengono riportati i risultati di un'indagine conoscitiva mirata a definire le caratteristiche quali-quantitative delle emissioni ed una seconda sezione nella quale vengono individuati gli ambiti geografici e le tipologie di inquinanti per i quali predisporre gli interventi di risanamento. Sono altresì definiti, per ciascun settore e tipologia di inquinante, gli interventi atti a ridurre o abbattere le emissioni, nonché gli scenari futuri di emissioni.

Nel Piano sono individuate zone a diverso grado di criticità rispetto ai valori limite previsti dalla normativa per i diversi inquinanti atmosferici. In particolare devono essere individuate le zone nelle quali:

- i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme; in queste zone andranno applicati i Piani di Azione;
- i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza o sono compresi tra il valore limite e il valore limite aumentato del margine di tolleranza; in queste zone dovranno essere applicati i Piani di Risanamento;
- livelli degli inquinanti sono inferiori al valore limite e sono tali da non comportare il rischio del superamento degli stessi; in queste altre zone andranno applicati i Piani di Mantenimento.

Le aree ricadenti nella zona A, per specifico inquinante, sono caratterizzate dal superamento dei valori limite aumentati del margine di tolleranza e/o delle soglie di allarme (nel caso in cui siano previste); in zona B rientrano le aree per le quali sono stati registrati superamenti dei valori limite (senza margine di tolleranza); infine appartengono alla zona C le aree considerate a basso rischio di superamento dei valori limite (assenza di superamenti o superamenti relativi a uno o due anni non recenti).

Nel Comune di Mira è posizionata una stazione per la verifica del superamento dei valori limite ai sensi del D. Lgs. 351/99 e DM 60/02; i parametri monitorati sono NO_x, O₃ e SO₂.

BIOSSIDO DI ZOLFO

Sporadici superamenti del valore limite orario di $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$ e del valore giornaliero di $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$ si sono rilevati a Mira. Nel complesso la situazione che emerge risulta positiva. E' previsto un piano di mantenimento contenente misure atte a mantenere o migliorare l'attuale situazione rispetto al biossido di zolfo.

BIOSSIDO DI AZOTO

Il Piano mette in evidenza i superamenti rilevati del valore limite annuale di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (in vigore dal 1° gennaio 2015) e del valore di $56 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (in vigore per l'anno 2002) registrando le medie considerate nelle stazioni considerate. Alcuni superamenti sono stati rilevati presso la stazione di Mira

OZONO



Nella stazione di Mira non sono stati rilevati superamenti della soglia di allarme di $240 \mu\text{g}/\text{m}^3$ fissata dalla Direttiva Europea e indice di inquinamento fotochimico.


Diverse considerazioni si possono fare considerando i superamenti del valore bersaglio per la protezione della salute umana superato ($120 \mu\text{g}/\text{m}^3$, massimo giornaliero delle medie mobili 8 ore) in quanto nella stazione di Mira sono stati riscontrati superamenti (ad eccezione dell'anno 1998) da 10 a 23 volte in un anno nel periodo in esame.

IDENTIFICAZIONE DELLE ZONE CRITICHE, DI RISANAMENTO E DI MANTENIMENTO


A partire dall'analisi dello stato della qualità dell'aria rilevata per i parametri in esame sono state individuate le aree dove dovranno essere applicati precisi provvedimenti, azioni dirette e indirette, per il miglioramento dello stato della qualità dell'aria.

Secondo le indicazioni del Piano, più precisamente del capitolo 3 "Caratterizzazione delle zone", l'area relativa al Comune di Mira rientra tra le zone A (Zone nelle quali applicare i Piani di Azione o Zone Critiche) per PM10 e IPA in quanto Comune con più di 20.000 abitanti (Mira ha oltre 35.000 abitanti), per NO2 per i superamenti dei valori limiti più il margine di tolleranza.





Il Comune di Mira rientra inoltre tra le Zone B (Zone nelle quali applicare i Piani di risanamento) per il parametro Benzene, in quanto Comune con più di 20.000 abitanti,



E' tuttavia da segnalare che, a seguito delle recenti evoluzioni che hanno determinato un quadro generalizzato di superamento dei valori limite in quasi tutto l'areale del Veneto, tutti i comuni della Provincia di Venezia, per effetto della proposta di zonizzazione amministrativa 2006, sono stati classificati in Zona A.

Tra le azioni previste dai Piani di azione vi sono:

- Riduzione dei livelli di emissione di polveri e IPA delle attività produttive esistenti nel territorio anche mediante accordi volontari (esempio EMAS e ISO 14000) e regolamentazione del sistema delle autorizzazioni di nuovi insediamenti, al fine di migliorare complessivamente il bilancio di area;
- Blocco di attività produttive comportanti l'emissione significativa (>10 kg/d) di polveri, all'interno di aree stabilite (possono coincidere con la totalità del territorio o con porzioni dello stesso).

In conclusione l'impianto in esame, relativamente alle emissioni in atmosfera, essendo dotato di un sistema di captazione che convoglia tutta l'aria (dalle aree di trattamento) verso due biofiltri, rispetta ampiamente le disposizioni dettate dal Piano Regionale di Tutela e di Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.).

Per maggiori dettagli ed approfondimenti, si confronti il Quadro ambientale al punto 4.2.3 "caratterizzazione dello stato di progetto dell'atmosfera".

Piano Regionale di Risanamento Acque (P.R.R.A.)

Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.), previsto dalla L.R. n. 33/1985, è stato approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 962 del 1/09/1989 ed è stato fin dal 1989 lo strumento di pianificazione vigente nella Regione Veneto, per gli interventi di tutela delle acque e di prevenzione dei rischi da inquinamento.

Dal 1991 al 2006, tale Piano è stato comunque aggiornato, modificato e vi sono state apportate più di 40 varianti.

Il P.R.R.A. si pone quali obiettivi il miglioramento dell'ecosistema idrico interno alla Regione e delle acque costiere dell'Alto Adriatico, il raggiungimento del massimo grado di protezione delle risorse idriche, compatibilmente con lo stato di fatto infrastrutturale e con le previsioni di sviluppo. Gli obiettivi possono essere così elencati:


1. Raggiungimento di livelli di quantità e di qualità delle risorse idriche compatibili con le differenti destinazioni d'uso;
2. Salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente;
3. Definizione di specifiche Norme Tecniche.

Per raggiungere i suoi obiettivi il P.R.R.A. utilizza, fra le altre, la strategia di suddividere il territorio regionale in **zone omogenee** (ottenute dall'intersezione fra aree tributarie principali e fasce omogenee), ciascuna caratterizzata da diversi indici di protezione dall'inquinamento in funzione della vulnerabilità dei corpi idrici, dell'uso degli stessi e delle caratteristiche idrografiche e geomorfologiche e insediative del territorio.

Le zone omogenee individuate dal PRRA sono: fascia montana e collinare; fascia di ricarica delle falde acquifere; fascia di pianura; area ad elevata densità insediativa; fascia costiera.

I limiti da applicare agli scarichi, che sono una delle forme con cui si esprimono la tutela di un corpo idrico e le azioni di risanamento, sono stati pertanto definiti sulla base della localizzazione dello scarico rispetto alle zone omogenee di protezione ed in funzione della potenzialità dell'impianto di depurazione. In ogni fascia di tutela sono stati fissati valori soglia indicati con S1 e S2, dei quali il primo fissa il numero massimo di abitanti per cui non è obbligatorio collettare e depurare gli scarichi, che varia da 100 a 500 a seconda della fascia di tutela (sono comunque previsti sistemi individuali di trattamento dei reflui); il secondo indica il numero massimo di abitanti per i quali è ammesso il solo trattamento primario dei reflui.

L'area in esame appartiene alla Zona di Pianura: Zona tributaria della pianura di Venezia.



Zone omogenee di protezione - Piano di Tutela delle Acque Regione Veneto – Ottobre 2006

Per la laguna di Venezia e il bacino idrografico in essa immediatamente sversante, la soglia S è di 100 A.E.

Per dare una indicazione sui trattamenti appropriati, da applicare secondo la potenzialità dello scarico, si fa riferimento al manuale ANPA "Guida alla progettazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane".

I trattamenti ammessi fino alla soglia S prevedono l'installazione di vasche tipo Imhoff, possibilmente seguite da fitodepurazione o lagunaggio, oppure ogni altra tecnologia che garantisca prestazioni equivalenti o superiori.

L'impianto sarà dotato di un trattamento chimico fisico delle acque di processo che garantisce prestazioni sicuramente superiori a quanto previsto dal Piano.

Le acque depurate verranno comunque riutilizzate nuovamente nel processo e solo un eventuale esubero sarà scaricato, previo ulteriore trattamento nell'impianto di depurazione acque meteoriche, nel rispetto dei limiti previsti dalla tab. "colonna Laguna", del DM 30/07/1999.

Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.R.T.A.)

Il Piano di Tutela delle Acque (P.R.T.A.) costituisce un piano stralcio di settore del Piano di Bacino di cui alla Legge 183/89, ed è lo strumento del quale le Regioni debbono dotarsi per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici regionali.

Il testo del P.R.T.A. approvato nel 2009 è frutto di un lungo e documentato confronto pubblico, avviato dalla Giunta Regionale fin dalla prima stesura del P.R.T.A. e proseguito dopo la sua adozione nel 2004, tra la Regione, gli Enti pubblici e i soggetti privati interessati dall'applicazione delle disposizioni.

Gli obiettivi di qualità ambientale da raggiungere entro il 31.12.2016 sono i seguenti:

- per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei deve essere mantenuto o raggiunto lo stato ambientale *"buono"* (come obiettivo intermedio, entro il 31.12.2008 doveva essere raggiunto lo stato ambientale *"sufficiente"*);
- deve essere mantenuto, ove esistente, lo stato ambientale *"elevato"*;
- devono essere mantenuti o raggiunti per i corpi idrici a specifica destinazione, gli obiettivi di qualità stabiliti per i diversi utilizzi dalle normative speciali (acque potabili, destinate alla vita di pesci e molluschi, acque di balneazione).

Il Piano Regionale di Tutela delle Acque contiene:

- l'inquadramento normativo,
- lo stato di attuazione del **Piano Regionale di Risanamento delle Acque,**

- l'inquadramento ambientale della Regione valutato considerando le diverse componenti,
- l'individuazione dei bacini idrogeologici, e dei bacini idrografici e la loro descrizione,
- le reti di monitoraggio dei corpi idrici e la qualità degli stessi,
- la prima individuazione dei corpi idrici di riferimento,
- la classificazione delle acque a specifica destinazione,
- la sintesi degli obiettivi definiti dalle Autorità di Bacino,
- l'analisi degli impatti antropici.

La parte conoscitiva consta di allegati tecnici comprendenti le cartografie, i dati climatologici, i dati sulle portate dei corsi d'acqua, il censimento delle derivazioni e degli impianti di depurazione, l'individuazione dei tratti omogenei dei corsi d'acqua, lo stato delle conoscenze sui laghi e sul mare.

Il Piano di Tutela delle Acque comprende i seguenti tre documenti:


- Stato di Fatto: riassume la base conoscitiva e comprende l'analisi delle criticità per le acque superficiali e sotterranee, per bacino idrografico e idrogeologico.
- Proposte di Piano: contiene l'individuazione degli obiettivi di qualità, le misure generali e specifiche e le azioni previste per raggiungerli; la designazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili da nitrati e da prodotti fitosanitari, delle zone soggette a degrado del suolo e desertificazione.
- Norme Tecniche di Attuazione: contengono la disciplina degli scarichi, la disciplina delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento, la disciplina per la tutela quali - quantitativa delle risorse idriche.

Per il caso in esame l'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) di riferimento è – come riportato nella sezione 3 del Piano Direttore 2000 – quello della Laguna di Venezia, al quale fanno capo 25 comuni, con una popolazione complessiva di circa 650.000 abitanti.

Nell'A.T.O. della Laguna di Venezia, il Piano Direttore per la prevenzione all'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia (o semplicemente Piano Direttore 2000), costituisce lo strumento per la pianificazione e la programmazione delle azioni di disinquinamento della Laguna e del suo Bacino Scolante. Nel settore industriale, il Piano, approvato con le D.C.R. 23 e 24 del 1 marzo 2000, prevede di intervenire con una riduzione quantitativa e un miglioramento qualitativo degli scarichi, mediante la riorganizzazione dei processi produttivi e l'utilizzo di migliori tecnologie di depurazione. Il piano ha come riferimenti normativi il D.M. del 9 febbraio 1999 ed il D.M. 30

Luglio 1999 e fissa gli obiettivi di qualità volti a creare un ecosistema di transizione in stato mesotrofico stabile non solo per la Laguna ma anche che per i Corsi d'acqua del Bacino scolante.

In prossimità dell'area di intervento, situata nel Comune di Mira in Via Bastiette, 23, si rileva la presenza di un Corso d'acqua significativo, individuati secondo il P.R.T.A. e secondo il D. Lgs. 152/2006, ossia del Naviglio Brenta, posto a circa 2 Km in direzione Nord Ovest. A Sud invece, a circa 1,3 Km, si rileva l'Idrovia PD-VE, classificata nel P.R.T.A. come "Corso d'acqua di rilevante interesse ambientale o potenzialmente influente su Corsi d'acqua significativi".



Carta dei Corpi Idrici e dei Bacini Idrografici - Piano di Tutela delle Acque Regione Veneto – Ottobre 2006

Per quanto concerne le acque sotterranee, l'area interessata rientra nel bacino idrogeologico della Bassa Pianura Veneta; il limite superiore delle risorgive si trova a Nord, con una tipologia di acquifero differenziato, artesiano.

Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, relativamente alla disciplina degli scarichi e alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia prevedono una serie di prescrizioni, alle quali è necessario ottemperare.

L'impianto oggetto di studio è soggetto a quanto previsto all'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque; esso è compreso tra quelli elencati all'Allegato F delle Norme Tecniche, tuttavia nelle aree scoperte di pertinenza degli stabilimenti non vi sono depositi di rifiuti, materie prime o prodotti, contenenti sostanze pericolose, potenziali fonti d'inquinamento pertanto non si ritiene applicabile quanto previsto al comma 1.

Per la configurazione dei sistemi e l'organizzazione dei piazzali, parcheggi e altre superfici scolanti dovrà invece essere rispettato quanto previsto al co.3 del medesimo articolo, ovvero le acque di prima pioggia (i primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di collettamento) devono essere stoccate in un bacino a tenuta e, prima del loro scarico, opportunamente trattate, almeno con sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; le acque di seconda pioggia non devono essere necessariamente trattate e non sono soggette ad autorizzazione allo scarico.

La configurazione attuale e quella di progetto prevedono l'intercettazione e trattamento delle acque di prima pioggia (nonché di parte di quelle di seconda pioggia) ed il loro utilizzo come acque di processo; il sistema è pertanto coerente alle disposizioni e alle norme richiamate dai Piani Regionali di tutela e di risanamento delle acque (P.R.R.A. e P.R.T.A).

Il Piano Regionale dei Trasporti (P.R.T.)

Il PRT è stato adottato dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1671 del 5 luglio 2005 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) n. 73 del 2 agosto 2005. Il PRT deve ancora essere definitivamente approvato dal Consiglio Regionale.

Esso ha il compito istituzionale di organizzare le politiche in campo Infrastrutturale e della Mobilità, mettendo in relazione il territorio, l'economia e l'ambiente.

In questa sede, relativamente alle Opere Infrastrutturali programmate, appare opportuno evidenziare:

- Il progetto "E55 Nuova Romea", i cui principali obiettivi sono così sintetizzabili:
 - realizzazione di una infrastruttura che rappresenta la continuazione funzionale del sistema autostradale del Corridoio Adriatico: in tale ambito, infatti, il tratto Ravenna-Mestre è attualmente l'unico tratto non dotato di viabilità autostradale;
 - miglioramento dell'accessibilità del territorio, attraverso la separazione dei traffici commerciali e di transito (Nuova Romea) da quelli locali e turistici (attuale SS 309);

- aumento del livello di sicurezza stradale (oggi la SS 309 è tra le arterie a più alta incidentalità a livello nazionale). Infatti, il traffico lungo la “Romea” raggiunge i 22-24 mila veicoli al giorno e la prevalenza di mezzi pesanti è di fatto la prima causa dell’incidentalità.
- l’importanza assunta dal “Passante di Mestre” che ha contribuito in maniera significativa ad alleggerire la pressione di traffico sui principali assi viari localizzati nella macroarea ed, in particolare la Tangenziale Ovest, con la rotatoria di Marghera.

In conclusione si evidenzia che gli strumenti programmatici attuali hanno già messo in evidenza le criticità, legate specialmente alle infrastrutture presenti nell’area, pianificando alternative, già parzialmente attuate, per le loro mitigazioni. Tuttavia è opportuno evidenziare che l’incremento al carico dei trasporti su gomma, connesso con l’attività proposta, risulta poco significativo e compatibile nel complesso con il traffico totale generato dall’area.

Aree vincolate ai sensi del Dlgs 42/2004

Nel presente paragrafo è analizzata la situazione vincolistica inerente la protezione dei beni culturali e ambientali imposta dal D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 06 Luglio 2002, n. 137".

In questa legge, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.

L' Art. 2 del D.Lgs. 42/2004 definisce il patrimonio culturale, costituito dai beni culturali e paesaggistici; l'Art.142 del Dlgs 42/2004 stabilisce un elenco delle aree tutelate, così come di seguito riportate:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 Dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del Dlgs 18 Maggio 2001, n.227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 1976, n. 448;
- j) i vulcani;
- k) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.

Nella macroarea in esame sono stati analizzati diversi vincoli così riportati:

Beni di rilevanza archeologica; Beni culturali	TAV_1.15
Vincoli paesaggistici; Vincoli monumentali	TAV_1.19
Aree di interesse ambientale; Zone umide	TAV_1.14
L. 431/85 Vincolo paesaggistico di alcuni di alcuni corsi d'acqua e relative sponde	TAV_1.20
Rete ecologica	TAV_1.18
Centri storici; Centri abitati	TAV_1.16

N.B.: tutte le distanze considerate nelle tavole sopra elencate sono state calcolate a partire dal punto, interno all'area di progetto, maggiormente conservativo

In conclusione, l'area di intervento in esame, come riportato dalle tavole allegate e precedentemente descritte, non è interessata da alcun vincolo per la protezione dei beni culturali e del paesaggio.

Aree naturali protette ai sensi della L. 394/1991

La legge 394/1991, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese.

In questa legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale. In particolare questi territori sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione.

La legge 394/1991 identifica:

- **Parchi nazionali:** costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
- **Parchi naturali regionali e interregionali:** costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
- **Riserve naturali:** costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati.
- **Zone umide di interesse internazionale:** costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar.
- **Altre aree naturali protette:** Aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, etc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi

regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti.

In particolare nella TAV_1.17 "Parchi, riserve ed altre aree naturali protette" in allegato è stata riportata la distanza fra l'area di intervento e l'area naturale protetta più prossima.

In conclusione, si ritiene che l'attività dell'impianto oggetto del presente studio, essendo a più di 7 km. di distanza, non avrà alcuna interferenza con le aree naturali protette sopradescritte.

Aree vincolate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva "Habitat")

La "Direttiva Habitat" 92/43/CEE ha posto l'obiettivo di contribuire alla salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli Habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. La Direttiva Habitat istituisce i Siti di Interesse Comunitario (SIC), mentre la precedente "Direttiva Uccelli" 79/409/CEE aveva già istituito le Zone di Protezione Speciale (ZPS).

"Natura 2000" è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una "rete") di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali previsti nelle direttive citate.

La rete è costituita da due tipologie di aree:

- Zone di protezione speciale (ZPS) costituite da territori idonei per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato I della direttiva citata;
- Zone speciali di conservazione (ZSC) costituite da aree naturali, geograficamente definite e con superficie delimitata. Esse contengono zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, naturali o seminaturali (habitat naturali) e che contribuiscono in modo significativo a conservare, o ripristinare, un tipo di habitat naturale o una specie della flora e della fauna selvatiche di cui all'allegato I e II della direttiva Habitat. Tali aree vengono indicate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

L'Italia ha recepito le misure di conservazione della direttiva con il DPR N. 357 dell'8 settembre 1997, mentre nel D.M. 03/04/2000 sono stati elencati i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale. Con DPR n° 120 del 12 marzo 2003 sono state introdotte modifiche e integrazioni al DPR N. 357/1997 a seguito del contenzioso aperto dalla Commissione Europea.

Attualmente gli elenchi nazionali delle ZPS e dei SIC sono contenuti nel DM 25 marzo 2005.

A livello regionale, la Giunta Regionale del Veneto ha formulato con DGRV 1662/2001 i primi orientamenti per l'applicazione delle direttive comunitarie e del D.P.R. 357/1997, con particolare riferimento alla valutazione dell'incidenza di piani e progetti sulla conservazione di habitat e specie di importanza comunitaria.

La "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE" e le "Modalità operative per la verifica e il controllo a livello regionale della Rete Natura 2000", approvati con DGRV

2803/2002, forniscono le necessarie linee di indirizzo per l'attuazione di procedure basate su nuovi criteri progettuali, di sicuro sviluppo anche nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale.

In considerazione dell'ubicazione dell'Impianto, ai sensi delle norme sopra descritte, si ritiene non necessario avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza ai sensi della D.G.R. 3173 del 10 Ottobre 2006.

Di fatto la zona d'intervento è completamente esterna ai siti della Rete Natura 2000; il più vicino alla stessa risulta essere: SIC IT3250030 "Laguna medio inferiore di Venezia", distante 2 km circa (vedi TAV_1.23 "Aree Natura 2000" SIC / ZPS). Nell'area di progetto non sono stati rilevati habitat o habitat di specie riferibili alla direttiva 92/43/CEE e successive modifiche.

Piano stralcio assetto idrogeologico (PAI)

L'area di intervento risulta compresa nell'area del Bacino Idrografico Scolante nella Laguna di Venezia. Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) attualmente vigente risulta essere il DGR n. 401 del 31/03/2015.


La Legge 18 maggio 1989, n.183, *Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*, ora abrogata, individuava nel piano di bacino lo strumento per assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi. A questo scopo la citata L.183/1989 suddivideva il territorio nazionale in bacini idrografici di rilevanza nazionale, interregionale e Regionale. Il Bacino scolante nella Laguna di Venezia era stato individuato quale bacino di rilevanza regionale e la Regione del Veneto non ha proceduto alla istituzione della relativa Autorità di Bacino per le interconnessioni con le attività previste dalla Legge Speciale per Venezia. Successivamente la Legge 3 agosto 1998, n. 267 ha previsto che le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini adottassero piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico che contenessero in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia nonché le misure medesime. Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) si configura come uno strumento che attraverso criteri, indirizzi e norme consente una riduzione del dissesto idrogeologico e del rischio connesso e che, proprio in quanto "piano stralcio", deve inserirsi in maniera organica e funzionale nel processo di formazione del Piano di Bacino.

L'entrata in vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale ha abrogato la Legge 183/1989, introducendo il concetto di distretto idrografico come area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici. Per questo l'amministrazione regionale ha inizialmente ritenuto opportuno non procedere alla adozione del PAI del Bacino scolante nella Laguna, nell'attesa della istituzione dell'Autorità di Distretto.

Per questo motivo in mancanza del distretto Idrografico, per far fronte alle procedure previste dal Piano alluvioni, in considerazione delle problematiche esistenti nel territorio, è stato adottato il piano stralcio (DGR n. 401 del 31/03/2015), relativo alle sole problematiche di tipo idraulico, la cui cartografia è già stata adottata come valutazione preliminare del rischio di alluvioni.

Il Bacino Scolante nella Laguna di Venezia è il territorio la cui rete idrica superficiale in condizioni di deflusso ordinario scarica le acque di scolo nella laguna di Venezia. La perimetrazione del bacino è stata approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n.23 del 7 maggio 2003. Si tratta di un territorio molto complesso sia dal punto di vista territoriale che idrografica che si estende per circa 2.068 Km². Lungo la gronda lagunare sfociano ben 27 corsi d'acqua.

Nella media e bassa pianura, per diminuzione del gradiente, si sono depositati materiali progressivamente più fini, passanti da ghiaie a sabbie con intercalazioni limose e argillose sempre più frequenti. Questi depositi sono sede di una serie di falde sovrapposte, di cui la prima è generalmente libera e quelle sottostanti in pressione, localizzate negli strati permeabili ghiaiosi e/o sabbiosi intercalati alle lenti argillose più o meno impermeabili.



In particolare la zona di intervento rientra nel sottobacino Gambarare. Questo sottobacino è caratterizzato dalla presenza dell'Idrovia Venezia – Padova. Questa, scorrendo in direzione Est – Ovest, suddivide il bacino in due parti. La rete idrografica della zona a Nord dell'idrovia, nella quale l'opera è inserita, è articolata; si possono individuare, in particolare, gli scoli Soresina, Finarda, Dogaletto e Bastie.

L'analisi del rischio viene calcolata all'interno del PAI come prodotto di pericolosità e vulnerabilità definite come di seguito.

Pericolosità

La pericolosità viene definita come probabilità di accadimento ed è riconducibile all'individuazione del tempo di ritorno (Tr) rispetto al quale devono essere determinate le altezze d'acqua che si instaurano nelle aree allagate. Il tempo di ritorno è quel lasso temporale nel quale un dato evento ha probabilità di accadere almeno una volta.

Il D.P.C.M. 29 settembre 1998 individua tre classi di pericolosità:

- a) aree ad alta probabilità di inondazione - indicativamente con tempo di ritorno Tr di 20 - 50 anni;
- b) aree a moderata probabilità di inondazione - indicativamente con Tr di 100 - 200 anni;
- c) aree a bassa probabilità di inondazione - indicativamente con tempo di ritorno Tr di 300 - 500 anni.

In relazione alle precedenti considerazioni si è individuato un metodo per la definizione dei tre livelli di pericolosità (P3 elevata, P2 media, e P1 moderata), in relazione alla entità delle esondazioni derivanti dall'applicazione di un modello matematico, schematizzato nella seguente tabella.

PERICOLOSITÀ		
P3 - ELEVATA	P2 - MEDIA	P1 - MODERATA
$Tr = 50$ anni $h > 1$ m	$Tr = 50$ anni $1 \text{ m} > h > 0$	$Tr = 100$ anni $h > 0$

- **Pericolosità P3 - elevata:** il territorio è soggetto ad allagamenti caratterizzati da un'altezza dell'acqua superiore al metro per eventi con tempo di ritorno pari a 50 anni;
- **Pericolosità P2 - media:** il territorio è soggetto ad allagamenti caratterizzati da un'altezza dell'acqua inferiore al metro per eventi con tempo di ritorno pari a 50 anni;


- **Pericolosità P1 - moderata:** il territorio è soggetto ad allagamenti eventi con tempo di ritorno pari a 100 anni.

La pianura veneta è caratterizzata da un sistema idraulico fortemente antropizzato ove le opere di bonifica nei territori più bassi regolano il decorso delle acque.

Le opere di bonifica assumono notevole importanza per garantire le condizioni di sicurezza al territorio, garantendo, dove le pendenze naturali non lo consentirebbero, l'allontanamento delle acque meteoriche dalle campagne.

Volendo comunque considerare queste situazioni, in mancanza di una maggiore definizione dei fenomeni il P.A.I. considera tutto il territorio soggetto a bonifica a scolo meccanico come avente il grado minimo di pericolosità. Quindi si ritiene di considerare tutto il territorio soggetto a bonifica con scolo meccanico o misto come avente un grado di pericolosità pari a P1.

I risultati ottenuti da queste elaborazioni sono rappresentati in una serie di carte tematiche con una scala a colori simboleggianti i livelli di pericolosità di seguito riportata.



Vulnerabilità

Il territorio è stato dal PAI suddiviso in base alle Zone Territoriali Omogenee (Z.T.O.) tipiche della pianificazione urbanistica di livello comunale secondo lo schema seguente:

- Z.T.O. di tipo "A" – centro storico,
- Z.T.O. di tipo "B" – abitato esistente (o di completamento),
- Z.T.O. di tipo "C" – abitato di espansione,
- Z.T.O. di tipo "D" – zone produttive, (esistenti e di espansione),
- Z.T.O. di tipo "E" – zone agricole,
- Z.T.O. di tipo "F" – zone per servizi (esistenti e di progetto).

L'area di progetto rientra, come da pianificazione comunale, all'interno di un'area Z.T.O. di tipo "D".

Rischio

Il D.P.C.M. 29 settembre 1998 aggrega le diverse situazioni derivanti dal prodotto dei fattori pericolosità, valore e vulnerabilità, in quattro classi di rischio idraulico e geologico:

- **Moderato R1:** per il quale i possibili danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono marginali;
- **Medio R2:** per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici ed il regolare andamento delle attività socio- economiche;
- **Elevato R3:** per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione delle attività socio - economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale e culturale;
- **Molto elevato R4:** per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni rilevanti al patrimonio ambientale e culturale, la distruzione di attività socio - economiche.

VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO		PERICOLOSITA'		
VULNERABILITA'		Tr = 50 anni h > 1 m	Tr = 50 anni 1 m > h > 0	Tr = 100 anni h > 0
	ZTO-A,B, C, Viabilità principale, Linea ferroviaria, Servizi a rete, Edifici Pubblici (Municipio, ...), Caserme, Edifici scolastici	R3	R3	R2
	ZTO-D, Beni artistici e architettonici	R3	R2	R1
	ZTO-E, Aree attrezzate di interesse comune (sport e tempo libero, parcheggi, ...), Vincolo ambientale	R2	R1	R1

La valutazione del rischio viene quindi riassunto dalla seguente tabella:

In conseguenza di queste analisi del rischio l'area di progetto risulta essere di livello R1 quindi avente il minimo livello di rischio idraulico e geologico.


Classificazione sismica

L'ordinanza del P.C.M. n. 3274/03 è nata dalla necessità di dare una risposta rapida ed integrata alle esigenze poste dal rischio sismico. La scelta di dare una risposta integrata discende inoltre dalla consapevolezza della complessità dei fattori di rischio e dalla molteplicità delle competenze da mettere in campo. L'ordinanza è quindi intervenuta direttamente sull'aggiornamento della pericolosità sismica "ufficiale", ossia sulla classificazione sismica e sugli strumenti per progettare e costruire meglio, ossia sulle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica. I criteri per la classificazione sismica definiscono gli indicatori da considerare e le procedure da adottare per la formazione degli elenchi delle zone sismiche sfruttando gli avanzamenti delle conoscenze nel settore della pericolosità.

A seguito dell'entrata in vigore dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n. 3274, tutti i comuni italiani sono stati classificati in zona sismica e ripartiti in quattro ambiti, riferiti a diversi livelli di rischio, decrescente da 1 a 4.

In adempimento alle suddette disposizioni, la Regione Veneto ha approvato, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 67 del 3 dicembre 2003, secondo le competenze stabilite all'art. 9, lett. I) dello Statuto, la classificazione sismica del proprio territorio, facendo riferimento, per la delimitazione dei diversi gradi di rischio, ai confini amministrativi comunali e recependo i criteri generali dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, il Consiglio Regionale ha approvato la nuova classificazione sismica dei Comuni del Veneto.

La Regione del Veneto, con D.G.R. 71 del 22/01/2008, pur confermando per gli aspetti amministrativi la classificazione dei Comuni del Veneto di cui all'allegato I della D.C.R. 67/03, recepisce quanto stabilito dalla O.P.C.M. 3519/06 riguardo le calcolazioni, riferiti alle Norme Tecniche previgenti all'entrata in vigore del D.M. 14/01/2008.



Secondo la normativa sopra descritta ed in particolare secondo deliberazione del Consiglio Regionale n. 67/2003 il comune di Mira è stato classificato in zona sismica 4.

Dall'analisi dell'allegato 2 della legge 3274/03 - Capitolo 11 sugli edifici esistenti - ed in particolare del Capitolo 8 "Costruzioni esistenti" delle Norme Tecniche per le costruzioni (D.M. 14/01/2008), non emergono elementi ostativi alla realizzazione del progetto in esame essendo comunque inserito in un area sismica di minimo livello e non essendo previste modifiche strutturali, variazioni di carico superiori al 20% o variazione della classe d'uso della struttura.

2.4 PIANIFICAZIONE PROVINCIALE

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) (LR. 11/2004)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) è stato approvato dalla Regione Veneto con Deliberazione di Giunta Regionale n°3359 del 30/12/2010. La Provincia di Venezia con Delibera di Giunta Provinciale n. 8 del 1 febbraio 2011 ha disposto il deposito e la pubblicazione del PTCP.

Il P.T.C.P. è un atto di programmazione generale che definisce gli indirizzi strategici di assetto del territorio a livello sovracomunale con riferimento all'assetto idrico, idrogeologico ed idraulico-forestale, agli aspetti di salvaguardia paesistico-ambientale, con efficacia di piano paesistico, al quadro delle principali infrastrutture.

Il P.T.C.P. è lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali.

Con il P.T.C.P. quindi la Provincia esercita le proprie funzioni in materia di pianificazione e gestione del territorio in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. N. 267/2000. Il P.T.C.P. ha valenza paesistico-ambientale ai sensi e per gli effetti del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (D.Lgs. 490/99 e D.Lgs. 42/2004) e della Legge 431/85.

Si riportano di seguito gli elaborati facenti parte del P.T.C.P.:

Elenco Elaborati PTCP (adeguati alla DGRV n. 3359 del 30.12.2010)

01 - Relazione Illustrativa
02 - Relazione Tecnica
03 - Norme Tecniche di Attuazione
04 - Rapporto Ambientale
05 - Rapporto Ambientale - Sintesi non Tecnica
06 - VINCA - Relazione Illustrativa
QC - Tavola A - Microrilievo
QC - Tavola B Aree inondabili relative ai tratti terminali dei fiumi principali
QC - Tavola C Rischio idraulico per esondazione
QC - Tavola D Rischio di mareggiate

QC - Tavola E Aree naturali protette e aree Natura 2000
QC - Tavola F Rete Ecologica
QC - Tavola G Capacità d'uso agricolo dei suoli
QC - Tavola H Carta della salinità dei suoli
QC - Tavola I Beni culturali e del paesaggio
QC - Tavola L Carta delle unità del paesaggio antico geo - archeologico
QC - Tavola M Sintesi della Pianificazione comunale
QC - Tavola N Evoluzione del territorio urbanizzato
QC - Tavola O Infrastrutture esistenti
Tavola 1-1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
Tavola 1-2 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
Tavola 1-3 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
Tavola 2-1 Carta delle fragilità
Tavola 2-2 Carta delle fragilità
Tavola 2-3 Carta delle fragilità
Tavola 3-1 Sistema Ambientale
Tavola 3-2 Sistema ambientale
Tavola 3-3 Sistema ambientale
Tavola 4-1 Sistema insediativo-infrastrutturale
Tavola 4-2 Sistema insediativo-infrastrutturale
Tavola 4-3 Sistema insediativo-infrastrutturale
Tavola 5-1 Sistema del paesaggio
Tavola 5-2 Sistema del paesaggio
Tavola 5-3 Sistema del paesaggio
Tavola I Sistema Infrastrutturale
Tavola II Sistema Viabilistico
Tavola III Assetto produttivo-Ricognizione e analisi
Tavola IV Sistema portualità
Tavola V Sistema degli itinerari ambientali, storico-culturali e turistici
Tavola VI Centri storici
Tavola VII Ricognizione della perimetrazione dei Centri storici
VIncA-Tavola A
VIncA-Tavola B
VIncA-Tavola C
ELABORATI COMPARATIVI
Norme Tecniche di Attuazione
Tavola 1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
Tavola 2 Carta delle fragilità
Tavola 3 Sistema ambientale

Tavola 4 Sistema insediativo-infrastrutturale

Relazione adeguamento PTCP

Dall'analisi complessiva degli elaborati del PTCP, vengono riportati per un'indagine più approfondita, estratti e commenti delle tavole che in modo diretto o indiretto potrebbero interagire con l'iniziativa in oggetto.

Al fine di identificare l'esistenza di elementi ambientali da tutelare all'interno dell'area in cui si trova l'impianto sono state analizzate le seguenti aree tematiche del Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Venezia (P.T.P.):

- Indirizzi del sistema ambiente;
- Indirizzi del sistema paesaggio;
- Carta delle Fragilità
- Indirizzi del sistema insediativo – infrastrutturale

Sistema Ambientale

Nell'Elaborato 3 (2/3) del PTCP, il cui estratto è riportato nella TAV_1.9, emerge che ai margini dell'area in esame sono presenti "Elementi arborei / arbustivi lineari di cui all'art.29 delle NTA del Gennaio 2012.

Trattasi di formazioni arbustive, siepi e filari presenti ai margini dell'area in esame; il PTCP individua questi elementi "rilevanti per l'assetto ambientale" e, al fine della loro conservazione, definisce i seguenti obiettivi:

- rilevare e individuare detti elementi negli strumenti di pianificazione comunale
- individuare le situazioni di degrado ambientale che ne possano compromettere il mantenimento;
- favorire l'incremento delle aree interessate da detti elementi.

Le indicazioni della Provincia sono: promuovere interventi per il potenziamento vegetazionale del territorio, da realizzare attraverso la messa a dimora di nuove piante o orientando lo sviluppo della vegetazione arborea e arbustiva esistente, anche sulla base di idonei criteri progettuali. Si suggerisce di tenerne conto in fase di progettazione e di potenziare con nuove piante autoctone i filari esistenti.

Tale punto viene ripreso nel Quadro di Riferimento Ambientale al pf.4.5 "Vegetazione Flora Fauna ed Ecosistemi".

Sistema Paesaggio

Da un attenta analisi dell'Elaborato 5 (2/3) emerge che l'area di studio è denominata quale "paesaggio rurale"; si evidenzia che a circa 400 m., ai margini della S.S.309 "Romea" lato est, vi è l'Ecosistema "della laguna veneziana" di cui al DM 01/08/1985.

Si confronti TAV_1.8, nella quale viene riportato un estratto dell'Elaborato 5 e rispettiva Legenda.

Carta delle Fragilità

Da un lettura dell'Elaborato 2 (2/3) "Carta delle fragilità" non emergono elementi che possano pregiudicare la realizzazione dell'iniziativa in esame (TAV_1.11).

Si noti, come riportato in TAV_1.10, che le aree confinanti con l'area di esame, rientrano nell'art.15 "rischio idraulico" quali aree allagate negli ultimi 5-7 anni (vedi aree in colore azzurro). A tal proposito, per ulteriore approfondimento, si è analizzato anche l'Elaborato C "Sistema ambientale – rischio idraulico per esondazione". **Dalla lettura di tale documento, l'area in esame non è censita tra le aree a pericolosità idraulica.** Si confronti la figura di seguito riportata estratta dall'Elaborato C.

Per maggiori dettagli relativi alla situazione idraulica dell'area si rimanda all'analisi del Piano delle Acque del Comune di Mira nei capitoli successivi.



Sistema Insediativo Infrastrutturale

Dall'analisi dell'Elaborato 4 (2/3) si evince che l'area in esame viene classificata come "area produttiva" e ricade nella delimitazione di cui all'art.50 (si presume ci sia un errore nell'assegnazione dell'articolo: non art.50 ma art.49) "area da riqualificare". Si confronti TAV_1.12.

Come già indicato in precedenza, l'accesso all'Impianto oggetto del presente studio, avviene attraverso via Bastiette che a sua volta si innesta nella S.S.309 "Romea" evidenziata nell'Elaborato 4 come "Strada Commercio" art.50 (art.49).

Nelle NTA del PTCP all' Art. 49 per gli Insediamenti per attività economico produttive si prevede quanto segue:

Obiettivi

1. Il PTCP definisce i seguenti obiettivi:

- a. garantire un dimensionamento della capacità insediativa delle attività economico produttive che sia realmente commisurato alle esigenze dello sviluppo economico locale con caratteristiche che favoriscano la competitività territoriale e la positiva risoluzione di pregresse carenze di organizzazione e comunque non inneschino processi di ulteriore disfunzionalità per quanto riguarda l'accessibilità, le interferenze di traffico, gli impatti ambientali e paesistici;*
- b. favorire la concentrazione degli insediamenti in Poli di rilievo sovracomunale dotate di adeguati servizi e infrastrutture e con localizzazioni ottimali rispetto ai principali nodi delle reti infrastrutturali e dei sistemi di trasporto pubblico (SFMR, TPL, TRAM);*
- c. promuovere il riordino e la razionalizzazione degli insediamenti esistenti, anche con interventi per adeguare la loro versatilità e la capacità di rispondere ad esigenze multifunzionali;*
- d. ridurre l'impatto e l'incidenza ambientale degli insediamenti e delle attività, operando prioritariamente mediante il recupero e la riqualificazione degli insediamenti esistenti, minimizzando il consumo di suolo agricolo e garantendo con opportune infrastrutture la riduzione dei consumi energetici, delle emissioni inquinanti, dei carichi di traffico veicolare privato sulle reti locali.***

2. Per il perseguimento di detti obiettivi, il PTCP individua come afferenti al sistema del Corridoio V anche l'Area in oggetto, individuata come Area per le attività economiche di cui al punto b) del comma precedente:

"Aree da riqualificare": (...) - Asse lungo la S.S. 309 Romea (Venezia - Marghera, Mira, Campagna Lupia)

(...)

Indirizzi

3. Negli "Indirizzi", la Provincia, per il coordinamento della pianificazione comunale e il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, promuove le intese intercomunali, di cui agli articoli 8, comma 5 e 9 delle presenti NTA. Con dette intese di rilevanza sovracomunale i Comuni potranno, fatte salve le verifiche di sostenibilità ambientale, prevedere la perequazione e il

riequilibrio delle previsioni insediative e la revisione del dimensionamento degli incrementi ammessi facendo riferimento a territori ricadenti in comuni diversi.

(...)

Direttive

(...)

6. In sede di adeguamento al PTCP i PAT/PATI potranno prevedere, nelle “Aree da riqualificare” di cui all’elenco del comma 2 eventuali incrementi insediativi entro la soglia massima del 10% della superficie complessiva già utilizzata, al netto delle aree destinate alla rilocalizzazione di attività già presenti nel territorio comunale e al netto di quelle per le quali si prevede una riconversione con destinazione residenziale o per servizi.

7. Le previsioni di intervento nei “Poli di rilievo sovracomunale” e nelle “Aree da riqualificare” andranno coordinate con la Provincia previo studio condotto a livello intercomunale concernente la disponibilità di aree a ciò destinate anche con riferimento ai territori dei comuni limitrofi.

(...)

9. Per quanto attiene l’indicazione “strada commercio”, riportata nella tavola 4, la stessa richiede da parte dei comuni interessati la definizione, in correlazione con le previsioni relative al sistema economico produttivo di cui ai commi precedenti, la riqualificazione delle previsioni insediative per perseguire un assetto compatibile con gli obiettivi del PTCP relativi alla mobilità e alla sostenibilità ambientale. Lungo dette “strade commercio” andranno definiti già in sede di PAT/PATI specifici indirizzi, accompagnati da adeguati criteri e parametri, per favorire, anche mediante la perequazione e la compensazione urbanistica, la riqualificazione economica produttiva, la dotazione di adeguati servizi, anche di carattere logistico, al sistema economico produttivo del territorio, la riorganizzazione dei sistemi di mobilità e, in particolare del TPL, la soluzione di specifiche situazioni di criticità relative all’assetto idraulico e ambientale. Eventuali esigenze insediative incrementali che dovessero essere individuate come fattore per incentivare il perseguimento di detti obiettivi nelle strade commercio, potranno essere oggetto di specifica valutazione in sede di intesa tra i comuni interessati e la Provincia.

10. I PAT/PATI dovranno specificare:

- le priorità funzionali nelle destinazioni d'uso di ciascun Polo o Area,
- le soglie (minime o massime) per le attività commerciali o terziarie,
- le dotazioni infrastrutturali minime necessarie per l'attivazione di determinate funzioni,
- i dimensionamenti preferenziali motivati sulla base dell'ottimizzazione nel perseguire gli obiettivi

11. I PAT/PATI, provvedono alle specificazioni di cui sopra sulla base dei seguenti criteri.

- a. razionale utilizzazione delle aree già destinate alle attività economiche per favorire la concentrazione degli insediamenti e la migliore connessione ai corridoi di grande scorrimento;
- b. riqualificazione delle aree esistenti, con opportune misure di compensazione e perequazione, anche mediante limitati ampliamenti finalizzati alla rilocalizzazione di residue previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.
- c. il positivo od equilibrato impatto rispetto agli abitati limitrofi ed ai caratteri naturalistici e culturali delle aree circostanti, raggiunto anche mediante adeguate opere di mitigazione e riequilibrio; in particolare dovranno essere rispettate distanze minime non inferiori a 400 m dai centri abitati, salvo limiti inferiori motivati.
- d. l'adeguata qualità dei suoli

12. I PAT/PATI stabiliscono i parametri e le tipologie edilizie e funzionali per l'attuazione degli insediamenti per attività economiche ed in particolare:

- le caratteristiche del sistema infrastrutturale dell'insediamento, connessioni alla rete viabile, energetica, di adduzioni e smaltimenti idraulici dotazioni di aree verdi e parcheggi, da realizzare contestualmente all'insediamento, in misura proporzionata agli utilizzi previsti,
- le caratteristiche delle opere di mitigazione e/o compensazione per il carico urbanistico, ambientale e per gli impatti indotti da realizzare contestualmente all'insediamento, con i relativi oneri di gestione nel tempo
- le destinazioni d'uso in misure proporzionate alla capacità di carico delle dotazioni infrastrutturali, con vincolo eventualmente da inserire, ove sia limitata la dotazione di cui sopra,

- i parametri dimensionali tra cui: la superfici minima e massima dei lotti, l'altezza e il numero massimo dei piani interrati e fuori terra, la percentuale minima e massima della superficie fondiaria e territoriale coperta,

- le funzioni e i servizi di interesse pubblico da integrare nell'insediamento la cui corrispondente superficie territoriale è esclusa dal computo del limite di incremento insediativo.

13. I PAT/PATI definiscono le modalità di attuazione degli incrementi insediativi per le attività economiche mediante fasi temporali ciascuna non superiori a 5 anni di cui la prima deve essere limitata ad una quota non superiore alla metà della complessiva previsione insediativa.

14. I PAT/PATI fissano i criteri di revisione del dimensionamento, da applicare nel caso in cui, al termine di ciascuna fase temporale, il grado di utilizzazione complessiva degli insediamenti risulti inferiore alla quota prevista, indicando la destinazione ad altra funzione/utilizzo delle aree previste in eccesso, ovvero il mantenimento della previsione a fronte di un'analogia riduzione concordata, in altro insediamento, anche in diverso comune, mediante intesa per il coordinamento della pianificazione comunale.

15. I PAT/PATI individuano le aree dismesse da attività economica e definiscono apposite disposizioni in applicazione delle seguenti direttive:

a. possono essere riutilizzate per qualsiasi altra destinazione solo previa effettuazione delle bonifiche che risultano necessarie a seguito di verifiche e valutazioni di impatto ex post;

b. devono concorrere a soddisfare il fabbisogno pregresso di infrastrutture e servizi nella zona, anche con l'eventuale cessione delle necessarie superfici, ferma restando la previsione insediativa delle aree,

c. le aree per le quali sia già avvenuta la dismissione e la rilocalizzazione delle attività mantengono la capacità insediativa e la destinazione già stabilite dal vigente strumento urbanistico.

16. Successivamente alla formazione del PAT/PATI in adeguamento al PTCP, l'insediamento di nuova attività economico produttiva, oltre i limiti di cui alle precedenti direttive e che necessiti di variante al PRC, potrà avvenire previa Intesa per il coordinamento della pianificazione comunale di cui agli articoli 8, comma 5, e 9 delle presenti NTA. In sede di Intesa la Provincia, di concerto con gli

altri enti interessati, valuterà la compatibilità con il PTCP e accerterà se la variante del PRC costituisca o meno modificazione del PTCP.

(...)

16 ter. Per le aree per insediamenti economici e produttivi in sede di adeguamento al PTCP, i PAT/PATI prevedono l'individuazione di specifiche aree cuscinetto, realizzate con i criteri propri delle fasce tampone, allo scopo di creare barriere vegetali aventi lo scopo di mitigare la presenza delle aree economico produttive e di migliorarne l'inserimento paesaggistico. Ove possibile tali aree andranno collegate al sistema delle reti ecologiche.

Prescrizioni

17. I termini dell'adeguamento dei piani comunali sono determinati in 12 mesi dall'entrata in vigore del PTCP e possono essere prorogati di ulteriori 12 mesi una sola volta mediante intesa di coordinamento con la Provincia e con gli altri Comuni interessati, allo scopo di favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi di piano e per perseguire condizioni ottimali per la localizzazione delle previsioni insediative e la più efficace riduzione, mitigazione e compensazione degli impatti di scala.

Per maggiori dettagli relativi alla situazione infrastrutturale dell'area si rimanda all'analisi del PRG del Comune di Mira nei capitoli successivi.

Dall'analisi degli elaborati del PTPC non emergono particolari elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento in esame. Di fatto l'intervento verrà inserito in un'area già attrezzata e non comporterà ulteriore utilizzo di spazi verdi. Sarà da porre particolare attenzione alla presenza di "Elementi arborei / arbustivi lineari esistenti lungo il confine della proprietà (cfr. art.29 delle NTA del Gennaio 2012) per i quali la Provincia promuove interventi di potenziamento vegetazionale, da realizzare attraverso la messa a dimora di nuove piante o orientando lo sviluppo della vegetazione arborea e arbustiva esistente, anche sulla base di idonei criteri progettuali.

Si osservi inoltre che l'area in esame non è censita tra le aree a pericolosità idraulica.

Infine, l'art. 49 delle NTA identifica l'area come "area produttiva" ricedente in un area "da riqualificare" rimandando a strumentazione urbanistica a scala Comunale indicazioni di dettaglio sulle modalità di intervento. Si vuole evidenziare che al comma 1 punto d) dell'art. 49, tra gli obiettivi posti dalla Provincia per queste aree vi è quello di ridurre l'impatto e l'incidenza ambientale degli insediamenti e delle attività, operando prioritariamente mediante il recupero e la riqualificazione degli insediamenti esistenti, minimizzando il consumo di suolo agricolo e garantendo con opportune infrastrutture la riduzione dei consumi energetici, delle emissioni inquinanti, dei carichi di traffico veicolare privato sulle reti locali.

Il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.)

Il P.P.G.R. è stato adottato dal Consiglio Provinciale in data 24 Aprile 2002. Nella seduta del Consiglio Provinciale del 20 dicembre 2007 è stato approvato, con alcuni emendamenti, l'aggiornamento al Piano di gestione dei rifiuti urbani. Tale aggiornamento recepisce le modifiche introdotte dal D. Lgs. 152/2006, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di raccolta differenziata e i criteri per l'individuazione delle aree non idonee all'insediamento di impianti per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, indicati all'elaborato E.

Nel Piano vengono fissate inoltre alcune linee strategiche da adottarsi per l'attuazione delle raccolte differenziate. Tra queste mettiamo in evidenza la seguente:

- Avvio a recupero del rifiuto da spazzamento per la produzione di materiale per riempimenti e reinterri.

Vengono rivisti, inoltre, gli scenari circa il fabbisogno di volumi di discarica per i prossimi anni, anche in relazione alla struttura impiantistica ipotizzata per i trattamenti delle frazioni riciclabili, della frazione organica del rifiuto urbano e del verde e del rifiuto indifferenziato.

In questa sede assumono particolare rilevanza i criteri di identificazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti per lo smaltimento e/o il recupero di rifiuti ed i relativi vincoli. L'area d'intervento non è interessata da alcun vincolo.

In particolare, allo scopo di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o di grave disagio degli abitanti - sia in fase di esercizio regolare che in caso di incidenti – il Piano ha definito una distanza minima tra:

- L'area ove vengono effettivamente svolte le operazioni di trattamento, recupero o stoccaggio, intesa come il luogo fisico ove avvengono le suddette operazioni, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mascheratura e/o mitigazione previsti in progetto;
- Gli edifici pubblici e le abitazioni, anche singole, purché stabilmente occupate, esclusa l'eventuale abitazione del custode dell'impianto stesso.

La distanza da rispettare, per il caso in esame, è di 100m e risulta rispettata con distanze superiori ai 150m in ogni direzione (vedasi TAV_1.21)

Piano Provinciale di Emergenza

Il Piano di Emergenza della Provincia di Venezia è stato redatto in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs.112/98 e della L.R.11/01, ed è stato approvato, nella prima versione, con delibera consigliere prot.42692/1 del 26 Luglio 2001.

Il Piano suddivide il territorio veneziano in ragione della natura dei possibili rischi (*industriale, idraulico, da mareggiate, sismico, da trasporto di sostanze pericolose ecc.*) ed in questi ambiti omogenei organizza, insieme ai Comuni, le attività di prevenzione, di concorso all'intervento di emergenza, di formazione del volontariato e di informazione.

Il Piano descrive le caratteristiche del territorio con particolare riferimento agli aspetti geologici, idrologici ed idraulici e la struttura urbanistico-insediativa, individua i principali rischi allo stato attuale in base alle peculiarità dell'ambito e gli scenari futuri correlati al verificarsi di ipotetici eventi.


Dall'analisi fatta risulta che i rischi presenti nel territorio provinciale possono essere così schematicamente rappresentati:

- a. **rischio industriale:** è concentrato in modo massiccio nella zona di Porto Marghera, e scarsamente presente nella parte nord-orientale, in quella centrale ed in quella meridionale;
- b. **rischio da trasporto di sostanze pericolose:** con l'eccezione del Cavarzerano - Chioggiotto (in cui tale rischio è basso), esso è presente su tutto il territorio provinciale; interessa maggiormente i tratti autostradali, con particolare riferimento al loro raccordo (tangenziale di Mestre), e l'area centrale; da notare anche il traffico petrolifero in laguna; – rischio idraulico dai fiumi principali: esso è maggiore nella parte nord-orientale della provincia, minore nella parte centrale e meridionale, ove le aree, seppur soggette a pericolosità anche elevata, sono per lo più a destinazione agricola;
- c. **rischio idraulico** dai fiumi minori e dalla rete di bonifica: è distribuito in modo sostanzialmente uniforme su tutto il territorio provinciale;
- d. **rischio sismico:** è maggiore nella parte nord-orientale, minore nella parte centrale e basso nella parte meridionale;
- e. **rischio idropotabile:** è maggiore in corrispondenza delle fonti d'approvvigionamento acquedottistico a scopo potabile che prelevano da acque superficiali (parte del Sandonatese, del Veneziano e di parte dell'area meridionale), lievemente inferiore per quelle che pescano da falde di subalveo (parte dell'area meridionale) e minore per quelle che si approvvigionano tramite pozzi profondi (Portogruarese e la maggior parte dell'area centrale);
- f. **rischio meteorologico:** è uniformemente diffuso su tutto il territorio provinciale;


- g. **rischio da incendi boschivi**: è complessivamente molto ridotto e concentrato quasi esclusivamente lungo la costa;
- h. **rischio da mareggiate**: è complessivamente ridotto ed è presente soprattutto in corrispondenza di Jesolo e di Bibione.

In particolare, ai fini del presente studio, sono state esaminate le seguenti classi di rischio:

- i. **Il rischio industriale** legato soprattutto alla presenza del polo industriale di Porto Marghera ma anche, a 2 aziende - che rientrano nel campo di applicazione della normativa per i rischi di incidente rilevante – nel Comune di Mira: l'area d'intervento NON ricade all'interno di aree a rischio.



**Piano Provinciale di emergenza – 2008 – Rischio industriale**

- **Il rischio idraulico:** è legato sia alla particolare conformazione del territorio, in gran parte soggetta a bonifica idraulica, spesso posta a quote soggiacenti il medio mare; l'area in esame non è soggetta a rischio di esondazione e non rientra tra le aree direttamente interessate da eventi alluvionali



Piano Provinciale di emergenza – 2008 – Pericolosità idraulica relativa ai comprensori di bonifica

- **rischio da trasporto di sostanze pericolose:** in prossimità dell'area oggetto di studio si rileva la S.S. 309 ("Romea") che presenta un significativo rischio di trasporto di merci pericolose, interessata particolarmente dal trasporto della Classe 6: Sostanze tossiche, con appartenenza alla fascia (14.821-59.010) veicoli/anno con una frequenza di (0.000572 - 0.002356) incidenti/anno.



2.5 PIANIFICAZIONE COMUNALE

La nuova Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, si occupa della materia del governo del territorio con riferimento all'urbanistica. La pianificazione comunale è articolata in disposizioni strutturali attraverso il Piano di Assetto del Territorio e in disposizioni operative con il Piano degli Interventi.

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT), soggetto all'approvazione provinciale, determina le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio comunale.

Il Piano degli Interventi (PI), di esclusiva competenza comunale, disciplina gli interventi di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni in conformità alle indicazioni del PAT e coordinandosi con il bilancio pluriennale comunale e con il programma triennale delle opere pubbliche.

In linea con le emergenti tematiche di tutela ambientale e di promozione dello sviluppo sostenibile la legge regionale fa inoltre proprie le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) introdotte a livello comunitario dalla Direttiva 2001/42/CE e, successivamente, dal Decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT)

Il PAT (Piano di Assetto del Territorio), è uno strumento di pianificazione del territorio previsto dalla Legge Regionale n.11/2004 "Norme per il Governo del Territorio" che definisce le scelte che connoteranno il futuro assetto del territorio, in questo caso il Mirese.

La L.R. 11/2004 stabilisce all'articolo 2 criteri, indirizzi, metodi e contenuti che gli strumenti di pianificazione devono avere per conseguire il raggiungimento di obiettivi relativi a:

- tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti attraverso le operazioni di recupero e riqualificazione;
- salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e delle aree naturalistiche;
- difesa dai rischi idrogeologici;
- coordinamento con le politiche di sviluppo di scala nazionale ed europea. In attuazione dei principi di sussidiarietà e concertazione, l'art. 5 introduce il metodo del confronto e della concertazione con gli enti pubblici territoriali al fine di pervenire ad una disciplina condivisa delle risorse economico-territoriali. Tale metodo, di cui agli artt. 5 e 15, viene attuato attraverso:

- le procedure di co-pianificazione per la formazione condivisa e partecipata del piano urbanistico, finalizzata a migliorare il processo decisionale e la successiva gestione;
- il recepimento del presente documento preliminare contenente gli obiettivi-vi della pianificazione;
- la disciplina degli obblighi reciproci, la modalità di formazione del quadro conoscitivo, il programma di coordinamento del lavoro;
- l'individuazione di due diversi livelli di pianificazione in funzione della dimensione locale, sovracomunale o regionale degli interessi coinvolti;
- il riconoscimento della responsabilità diretta ai Comuni relativamente alla gestione del proprio territorio per lo sviluppo della comunità locale da esercitare, secondo i principi di sussidiarietà e partenariato, con le province e la regione per le funzioni di salvaguardia, coordinamento e sviluppo territoriale;
- la semplificazione dei procedimenti amministrativi, garantendo trasparenza e partecipazione;
- la disponibilità del quadro conoscitivo e l'accessibilità al pubblico delle informazioni che lo costituiscono, istituendo un apposito ufficio che curerà la divulgazione delle informazioni ai cittadini, alle associazioni e a quanti ne siano interessati.

Documento Preliminare approvato con D. G. C. n. 201 del 18/09/2008.

Il Comune di Mira è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1615 del 20.03.1992.

A seguito dell'entrata in vigore della sopracitata L.R. 11/2004, il Piano Regolatore Comunale è articolato in due strumenti distinti per fasi e contenuti: il PAT (Piano Assetto del Territorio) e il PI (Piano degli Interventi).

L'Amministrazione Comunale di Mira ha ritenuto opportuno attivare il procedimento di formazione del Piano di Assetto del Territorio, mediante procedura concertata con la Regione Veneto e con la Provincia di Venezia per l'approvazione del piano con le modalità di cui agli artt. 15 e 16 della L.R. 11/2004 avviando una esperienza di cosiddetta co-pianificazione.

Dopo numerosi passaggi amministrativi con gli Enti di rango superiore, con Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 20/04/2007 si è provveduto ad approvare il Documento preliminare. Tale Documento, successivamente modificato per esigenze dell'Amministrazione Comunale, viene approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 201 del 18/09/2008.

Acquisito in data 16/12/2008 il parere favorevole da parte della Commissione VAS, con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 03/03/2009 è stata approvata la versione finale del Documento Preliminare e

dello Schema di Accordo di Pianificazione nonché l'avvio del procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 4 della L.R.11/04.

La stesura della bozza di PAT si è conclusa nell'agosto 2011 con la successiva trasmissione in data 4/11/2011 alla Provincia di Venezia del progetto per la necessaria condivisione prima dell'adozione. Contestualmente è stato inviato al Consorzio di Bonifica e al Genio Civile Regionale la Valutazione di Compatibilità Idraulica del Piano di Assetto del Territorio per il parere di competenza. In data 27/04/2012 è pervenuto il parere favorevole da parte del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive alla bozza di PAT e in data 17/05/2012 è stato espresso parere favorevole allo Studio di Compatibilità Idraulica da parte del Genio Civile Regionale.

Nel Giugno 2012, a seguito del rinnovo della Amministrazione comunale, la nuova Giunta ha valutato gli elaborati prodotti e ritenendo diverse previsioni non coerenti con il proprio programma amministrativo ha concordato con la Provincia il "ritiro degli elaborati presentati" chiedendo con nota del Sindaco in data 24/04/2013 la sospensione dell'istruttoria della proposta di piano depositata al fine di renderla coerente con le linee programmatiche e gli obiettivi definiti dalla nuova amministrazione insediatasi.

Il Comune di Mira è attualmente dotato di uno strumento urbanistico generale, il PRG, approvato nel 1992 a cui hanno fatto seguito molteplici varianti parziali (PALAV nord, PALAV sud, Variante SFMR, Piruea, PRUSST, ecc.) che necessita sicuramente di una generale rivisitazione sia nei contenuti che nell'impianto tecnico/normativo dovendo essere sostituito dal PAT e quindi dal PI.

Quindi lo stato dello strumento urbanistico generale vigente, i problemi presenti e le limitazioni previste dalla legge regionale per i Comuni sprovvisti di PAT evidenziano l'urgenza di dotare quanto prima anche il Comune di Mira del nuovo strumento urbanistico generale.

L'analisi del documento "Linee Generali del PAT - Documento di Indirizzi per la rielaborazione"

Si è ritenuto utile, ai fini della valutazione di "coerenza" del progetto con la strumentazione urbanistica di scala comunale, riportare alcune informazioni tratte dal documento "Linee Generali del PAT – Documento di Indirizzi per la rielaborazione", redatto dal Comune di Mira nel Gennaio 2014. In esso vengono illustrati i principali obiettivi di carattere generale che dovrà assumere il PAT, rivolti alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e alla riqualificazione urbana e territoriale. Viene altresì citata l'area oggetto del presente studio (denominata ex CELO- ex Biokomp) essendo inserita in un contesto che necessita una riqualificazione paesaggistica senza ricorrere a nuova edificazione (si confronti TAV_1.13 "Carta dei contenuti strategici del PAT").

Infine viene più volte ribadita la necessità di rendere adeguato l'innesto sulla rete viaria principale attraverso la riqualificazione e messa in sicurezza della S.S. 309 "Romea".

Si riportano di seguito degli estratti dal documento citato:

(...) Uno delle principali modifiche al PAT elaborato dovrà riguardare il ridimensionamento tendente allo 0 delle nuove volumetrie edificabili in zone di espansione e soprattutto della Superficie Agricola Trasformabile.

Questa forte scelta in considerazione degli obiettivi sopra evidenziati e della rilevante capacità edificatoria residua del PRG vigente che consente già oggi la edificazione di oltre 400.000 mc residenziali (lottizzazioni non attuate) e di una ulteriore capacità edificatoria residua con destinazioni direzionali/commerciali /produttive (ex CELO, Porta Ovest).

RETE VIARIA PRINCIPALE

Relativamente alla rete viaria principale, viene individuata la riqualificazione della S.S.309 "Romea":

La riqualificazione e messa in sicurezza della SS 309 Romea rappresenta il tema principale da affrontare non solo per la drammaticità che qui il tema "sicurezza" rappresenta (attraversamenti, sicurezza per pedoni e ciclisti, fermate bus) ma per ripristinare le connessioni tra la Riviera e l'ambiente lagunare che può essere una grande opportunità per lo sviluppo turistico del territorio e per i residenti che meglio potrebbero fruire per il tempo libero dell'ambiente lagunare e perilagunare.

Rispetto alle scelte contenute nella precedente elaborazione del PAT, che individuava lungo la SS 309 "Romea" una ambito con funzioni produttive/commerciali/direzionali (il cosiddetto Distretto della Sostenibilità), la nuova elaborazione abbandonerà nettamente questa impostazione per prevedere una marcata azione di riqualificazione paesaggistica del contesto che non una nuova edificazione e salvaguarderà gli spazi aperti rimasti.

Si prospetta quindi lo sviluppo di un progetto alternativo definito "le tre miglia verdi" che anche nello scenario programmatico a più vasta scala (vedi osservazioni al PTRC) assegna alla storica strada Romea un ruolo di itinerario di interesse nazionale ma che è utile anche ai territori attraversati e che si riqualifica coerentemente come accesso da sud ad un'area veneziana salvaguardata e valorizzata principalmente per le sue componenti storiche e ambientali.

Il tema delle intersezioni sulla SS 309 Romea viene distinto in linea di principio e con i necessari approfondimenti in fasi successive in:

-operazioni di ricucitura della maglia storica ovvero di ripristino di collegamenti in sicurezza tra le parti del territorio poste a sud e a nord della SS309 Romea attraverso sottopassi senza necessità di connessione con la SS 309 Romea (in alcuni casi da evitare) come per le vie Giare, Bastie, Bastiette e Seriola. Si tratterà di connessioni in sicurezza Riviera - Laguna per i residenti e anche di interesse turistico;

-snodi di raccordo tra la viabilità principale urbana e la SS309 Romea per utilizzarla per recarsi a Mestre Venezia o a Chioggia o per consentire l'accesso alle principali realtà produttive/ commerciali esistenti poste lungo la Romea (PAN SAC, LANDO/CELO, PIP GIARE). I nuovi snodi (rotonde o altre soluzioni da concordare con ANAS) vengono ipotizzati a Giare in corrispondenza area LANDO/CELO, mentre i due snodi esistenti rotonda Malcontenta e svincolo strada Benkiser vanno completati con raccordi mancanti per migliorare e valorizzare la loro funzione.

RIQUALIFICAZIONE DEI POLI PRODUTTIVI COMMERCIALI DIREZIONALI ESISTENTI

In questa fase non si ritiene di ravvisa la necessità di indicare nuove aree di espansione produttiva o commerciale/direzionale nella convinzione che esiste un considerevole patrimonio di immobili e di aree già urbanizzate e destinate da questo scopo dal PRG e di ambiti compromessi che possono assolvere a questo ruolo.

*Le nuove attività economiche e professionali sono inoltre sempre più alla ricerca di convenienze localizzative in termini di servizi presenti, di contesti qualificati, di possibili economie gestionali più che di aree di espansione essendoci sicuramente oggi già molti volumi disponibili. **Attenzione andrà quindi dedicata prevalentemente alla riqualificazione dei contesti presenti nel territorio (PIP GIARE, PORTA OVEST, LANDO, Ce.Lo, PANSAC) favorendo la creazione di polarità dotate di una buona accessibilità e servizi adeguati per ospitare attività il più possibile integrate e sinergiche.***

Piano Regolatore Generale (PRG) – Comune di Mira

Il Piano Regolatore Generale, definito dalla Legge Urbanistica Nazionale n. 1150 del 17 agosto 1942 e disciplinato in maniera organica dalla Regione Veneto nel 1980 dalla prima legge urbanistica regionale, è lo strumento mediante il quale **l'amministrazione comunale determina le regole per lo sviluppo urbanistico ed edilizio della totalità del territorio comunale.**

Il governo del territorio è stato profondamente innovato nei contenuti e nelle forme nel 2004 con la legge regionale n. 11, che propone accanto ai livelli di pianificazione regionale e provinciale un livello di pianificazione comunale che mira principalmente a valorizzare l'autonomia del Comune e che si articola in disposizioni strutturali con il Piano di Assetto del Territorio (PAT) e in disposizioni operative con il Piano degli Interventi (PI).

Come evidenziato nel paragrafo precedente, dedicato al PAT, il Comune di Mira non ha ancora adottato il Piano di Assetto del Territorio (PAT) per vicissitudini amministrative e politiche.

Per le indicazioni programmatiche a scala locale – comunale, si farà riferimento alle disposizioni contenute nel PRG vigente di seguito illustrate.

PRG Vigente 1992

Il PRG del Comune di Mira viene **approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 1615 del 20.03.1992** integrato dalla Variante al PRGC ai sensi della L.R.11/87 approvata con Delibera della G.R. n. 6178 del 28/11/95 e dalla Variante n.2 "AREA CENTRALE MIRA" approvata con Delibera della G.R. n. 2376 del 27/4/95.

Con D.G.R.V. n° 2645 del 7 Agosto 2006, in vigore dal 20 Settembre 2006, viene approvata la Variante al P.R.G. in adeguamento al P.A.L.A.V. Territorio di S.Ilario (Malcontenta, Dogaletto, Giare).

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Mira opera per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche ed ambientali, ed in conformità alla legislazione nazionale e regionale vigente. Per il perseguimento delle dette finalità, identifica i seguenti obiettivi:

- un equilibrato rapporto fra residenza e servizi
- il recupero all'uso sociale del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente;
- la difesa del patrimonio agricolo, delle risorse naturali e del patrimonio storico, artistico ed ambientali
- la riqualificazione dei tessuti edilizi periferici e marginali

- l'equilibrata espansione dei centri abitati sulla base di previsioni demografiche ed occupazionali riportate alle indicazioni del P.R.S. e del P.T.R.C.
- il soddisfacimento del fabbisogno pregresso e previsto di servizi sociali e di attrezzature pubbliche;
- la programmazione attuativa degli interventi pubblici e privati.

L'area interessata dall'iniziativa oggetto del presente studio, viene individuata come "zona omogenea D" e per parte delle aree scoperte, "Zona Omogenea SC" "aree attrezzate a parco gioco e sport".

Si confronti TAV_1.4.1 allegata che riporta un estratto dal PRG vigente.

Le zone omogenee "D" sono parti del territorio destinate a nuovi insediamenti o al completamento di aree destinate ad impianti industriali, artigianali o ad essi assimilabili e vengono suddivise in sottocategorie.

- All'art. 13 bis delle NTA, le zone "D4" si caratterizzano per la presenza di attività economiche varie. La destinazione d'uso prevista per queste Z.T.O. sono quelle ricomprese tra quelle previste nella zona D1 D2 D3 con l'esclusione delle attività inquinanti. Le modalità di intervento sono gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata.
- La definizione e quantificazione delle diverse tipologie di attività sarà definita con lo strumento attuativo, che ne determinerà la localizzazione, la distribuzione plano-volumetrica e la dotazione di aree e servizi nel rispetto di quanto previsto negli eventuali progetti norma.
- **Per alcune di queste zone è prevista una soluzione compositiva normata da apposito progetto norma.** Nei progetti norma hanno valore prescrittivi le quantità a servizi previsti e quantificati, nonché prescrizioni particolari decritti nelle norme.

Relativamente a quest'ultimo punto, il Consiglio Comunale di Mira in data 21.1.04 ha adottato una Variante parziale al PRG relativa alle aree adiacenti al progetto denominato "Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale". La Variante ha interessato anche l'area oggetto del presente studio (denominata ex CELO), censita come ZTO D4.1 per attività economiche varie nell'ambito della prospettiva di valorizzazione di questa zona come previsto anche dalla Provincia ora Città Metropolitana.

La Variante al PRG prevede pertanto per questa area, di mq.173.000, un Progetto Norma (n.110) da realizzarsi con lo strumento del Piano di Recupero.

In conclusione, dall'analisi illustrata al paragrafo precedente, l'iniziativa in esame per quanto concerne le previsioni del PRG vigente dovrà essere valutata in accordo con il Comune di Mira per modificare il Progetto Norma che per quest'area ha ipotizzato un lay-out differente.

Il Piano delle Acque Comunale (P.d.A.)


Il Piano delle Acque Comunale (PdA) è uno strumento previsto dal nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (Art. 20bis delle NTA) e dal nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della provincia di Venezia (Art.15 delle NTA). Si fa esplicito riferimento al piano anche nella definizione degli strumenti di Valutazione di Compatibilità idraulica previsti dalla Regione Veneto e richiamati dal Commissario Delegato ex OPCM 3621/2007.

Il PdA si inserisce in un più ampio quadro normativo, attraverso cui l'ente Provincia affianca ciascun Comune per la formulazione e redazione di politiche di gestione del territorio, in rapporto ai propri corsi d'acqua, più lungimiranti e sostenibili. Dunque i Piani sono considerati uno strumento strategico di fondamentale importanza, con i Comuni, assieme ai Consorzi di Bonifica, pronti a impegnarsi ad adottare un'accurata pianificazione delle attività relative alla rete idrografica di propria competenza con azioni di riqualificazione ambientale, manutenzione e monitoraggio dei corpi idrici.

Nel 2013 anche la Regione Veneto ne ha riconosciuto la valenza, infatti il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, adottato con delibera di Giunta regionale n. 372/2009, con l'adozione della "Variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica" di cui alla delibera di Giunta regionale n. 427 del 10.04.2013, al punto 1-bis dell'art. 20 "Sicurezza idraulica" prevede che i Comuni, d'intesa con la Regione e con i Consorzi di bonifica competenti, in concomitanza con la redazione degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali, provvedono a elaborare il "Piano delle Acque" perseguendo i seguenti obiettivi:

- salvaguardare la sicurezza di cose e persone;
- prevenire alterazioni della stabilità dell'ambiente fisico e naturale con particolare riferimento alle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, nonché alle aree instabili e molto instabili;
- migliorare il controllo delle condizioni di rischio idraulico promuovendo azioni che ne riducano le cause e organizzando le forme d'uso del territorio in termini di maggiore compatibilità con i fattori fisici legati al regime dei corsi d'acqua, dei sistemi di bonifica e della rete idraulica minore;
- promuovere un riassetto idraulico complessivo del territorio attraverso interventi di difesa attiva volti ad incrementare la capacità di invaso diffusa dei suoli con azioni diverse compreso l'utilizzo delle pertinenze degli ambiti fluviali come luoghi privilegiati per gli interventi di rinaturalizzazione;
- armonizzare la pianificazione e la programmazione dell'uso del suolo con la pianificazione delle opere idrauliche ed al riassetto delle reti di bonifica attuati dagli enti competenti e stabilire a riguardo specifiche direttive per la formazione dei PAT/PATI.

Il Piano delle Acque del Comune di Mira individua i Bacini Idrografici e le tipologie di scolo presenti nel territorio comunale.



I principali sottobacini idrografici individuati, facenti capo alle principali acque pubbliche, sono rappresentati nella **Tavola 02.03.00 – Carta dei Sottobacini** allegata al Piano e di seguito riportata.

L'area in esame appartiene al:

- Bacino **Finarda**

Questo Bacino, insieme con i Bacini Soresina e Dogaletto, possono, a seconda delle necessita, essere collegati all'idrovora di Dogaletto ed essere scaricati tramite sollevamento meccanico.


Il Piano analizza inoltre la rete di drenaggio superficiale ovvero la rete consortile, ma anche tutti i corsi d'acqua superficiali significativi (canali, fossi, capofossi, scoline...) e la loro suddivisione per importanza (primaria, secondaria o terziaria), e per gestore di competenza.

L'area in questione si trova in prossimità dello **scolo Finarda** (appartenente alla Rete Consortile), a Nord, e della **Seriola Bastiette**, a Sud.

Il Piano analizza lo stato delle affossature presenti sul territorio comunale, individuando e mappando per ogni elemento della rete di drenaggio le caratteristiche geometriche della sezione, della lunghezza e della consistenza delle sponde (arginate, piantumate, etc.). Tale indagine ha avuto lo scopo di evidenziare eventuali insufficienze e possibili fonti di rischio per il territorio, generalmente rappresentate da restringimenti e attraversamenti, o dall'inadeguatezza della sezione dell'alveo o degli argini.

Si è proceduto dunque alla classificazione delle affossature discriminando le vie d'acqua secondo due caratteristiche: dimensioni e stato qualitativo/funzionale:

- Le dimensioni di riferimento sono stati il metro e i due metri.
- Lo stato funzionale è stato distinto in buono – discreto – insufficiente



Piano delle acque comunale – Comune di Mira (Dicembre 2014) – Classificazione idraulica Rete – Zona 2 “Nord Idrovia”

L'area in esame presenta a Est: Fosso di larghezza al ciglio < m 1,00 in Stato "Insufficiente"



a Ovest-NordOvest

Fossi di larghezza al ciglio < m 1,00 in
Stato "Insufficiente"



Nord-NordEst

Fosso di larghezza al ciglio > m 1,00 e
< m 2,00 in Stato "Insufficiente"



La Rete Fognaria


Nel Piano sono state inoltre censite e classificate le fognature presente nel territorio comunale di Mira. Il Comune di Mira è dotato di rete fognaria in parte separata e in parte mista. La competenza della rete di condotte per lo smaltimento delle acque di fognatura è della ATO Laguna di Venezia, mentre l'ente gestore per il comune di Mira è VERITAS.

L'area oggetto di studio non è servita da sistemi di fognatura.

Le Criticità Idrauliche Individuate

Nel territorio del Comune di Mira, il rischio idraulico può essere legato a molteplici fattori, ovvero ad insufficienza della rete idrografica minore, della rete di bonifica, delle reti di ordine superiore e arginate, o ancora alle difficoltà di deflusso delle acque meteoriche (legato alle opere idrauliche di drenaggio ed all'urbanizzazione diffusa).


Risulta quindi opportuno individuare lungo il corso dei fiumi e dei canali tutti i punti critici che possono causare tracimazioni, quali gli attraversamenti a rischio di sormonto (ponti), le costruzioni in alveo, i manufatti di regolazione (chiaviche, paratoie), i restringimenti dell'alveo (botti a sifone, molini), le zone a rischio di erosione, le zone dove lo scolo delle acque diventa più problematico.



Piano delle acque comunale – Comune di Mira (Dicembre 2014) – Criticità da modello numerico

Dall'analisi delle criticità emerse dal modello applicato emerge la generale insufficienza della rete tubata di raccolta delle acque meteoriche nelle aree abitate (anche con riferimento ad eventi con tempo di ritorno pari a 5 anni) e l'attuale sottodimensionamento di porzioni della rete di bonifica: lo scolo Soresina, il tratto iniziale dello scolo Finarda, lo scolo Parallelo al Dogaletto, lo scolo Bastie e lo scolo Foscara.

Alcune di queste criticità, ottenute analizzando i risultati del modello numerico, corrispondono a quelle ottenute dalle segnalazioni raccolte dall'ufficio tecnico comunale in quanto derivanti dall'insufficienza della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.



Piano delle acque comunale – Comune di Mira (Dicembre 2014) – Carta degli allagamenti delle Criticità idrauliche localizzate

In particolare mettiamo in evidenza le criticità emerse in prossimità dello Scolo Finarda, a Nord del sito in esame, e a sud in prossimità della Seriola Bastiette che hanno subito un allagamento nella piena del Settembre 2009. A ovest e a Nord est dell'area sono stati inoltre registrati altri fenomeni di allagamento nel settembre 2007.

Dall'analisi delle mappe soprariportate, si evince che nell'area in esame non si sono mai rilevati fenomeni di allagamento.